Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 dell'11 luglio 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. **268.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. **269.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. **270.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti viene riportato in nota

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. **268.** — *Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. **269.** — *Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo .* *Pag.* 45

PARTE SECONDA - AREA MEDICA

PARTE TERZA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. **268.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale — respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa — è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987, la CILDI in data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione CISAS e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Capo II

OCCUPAZIONE

Art. 2.

Piano occupazionale

1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo

recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione.

3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

incrementare l'efficienza e la produttività degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

4. Per le camere di commercio i progetti finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonché ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attività produttiva.

5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati può essere istituito presso le camere di commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sarà perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale.

6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:

incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata;

reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le organizzazioni sindacali.

7. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 4.

Rapporto di lavoro a termine

A) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

(Il comma 1 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

B) RAPPORTO DI LAVORO STAGIONALE.

2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

(I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

6. Al personale di cui ai precedenti punti *A)* e *B)* è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

7. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 5.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 6.

Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. La regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, Unione province d'Italia, Unione nazionale comunità montane e Unione camere di commercio il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni, gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale, corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7 Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli enti del comparto, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11 Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari del presente decreto trasmettono alle rispettive regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. L'ente regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Le camere di commercio trasmetteranno altresì l'elenco di cui al precedente tredicesimo comma al Ministero dell'industria che, con gli stessi termini e modalità di cui ai commi precedenti, provvederà alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale.

16. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

17 Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

18. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

19. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

20. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

24. Nelle regioni a statuto speciale la tenuta dell'albo sulla mobilità di comparto è affidata al commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.

Art. 7.

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Per consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:

dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Republica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma;

dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario degli enti è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione complessiva di progetti di produttività e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvederà altresì allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione — alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione priorità individuate dagli organi degli enti.

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15 dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti — previo accordo decentrato — a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approverà.

In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della

produttività viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacita di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unità organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata.

7. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.

Art. 9.

Progetti pilota

1. Le regioni e gli enti destinatari del presente decreto d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuteranno le loro specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 al fine di predisporre i progetti-pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

Art. 10.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 11.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro, può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

6. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.

11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 12.

Orario flessibile

1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo provocare nei confronti dell'utênza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovasi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi — quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro — può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

5% per la fascia oraria diurna;
20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
30% per la fascia festiva nottuna,

le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Art. 14.

Part-time

1. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 o dalle rispettive leggi regionali e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 15.

Permessi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

Art. 16.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

al 15% per il lavoro straordinario diurno;

al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative, sono mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari e per i consorzi di sviluppo industriale.

Art. 17.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento professionale

1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.

2. Gli enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.

3. Annualmente, le regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli istituti autonomi case popolari, i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 19.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.

Capo IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ENTI

Art. 20.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 21.

Strutture organizzative degli enti

1. Al fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art. 1, escluse le regioni, è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato composta dai rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione di parte pubblica per le trattative riguardanti l'accordo recepito nel presente decreto e delle associazioni degli enti interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso.

2. La commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati che sarà sottoposta alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86, ai fini dell'emanazione del conseguento decreto del Presidente della Repubblica.

(I commi 3, 4, 5 e 6 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

7. Per quanto concerne la tipologia delle comunità montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

Art. 22.

Profili professionali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui al precedente art. 1, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica ovvero con legge regionale entro il 31 dicembre 1987.

3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.

Art. 23.

Tabelle di equiparazione

1. In fase di prima applicazione, il personale dipendente dalle camere di commercio, dagli istituti autonomi case popolari e dai consorzi di sviluppo industriale e relative associazioni e federazioni nazionali è inquadrato in base alle seguenti tabelle:

A) TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER LE CAMERE DI COMMERCIO

Qualifiche D.P.R. n. 665/84	Nuove qualifiche
1ª qualifica	1ª qualifica
2ª qualifica	2ª qualifica
3ª qualifica	3ª qualifica
4ª qualifica	4ª qualifica
5ª qualifica	5ª qualifica
6ª qualifica	6ª qualifica
7ª qualifica	7ª qualifica
8ª qualifica	8ª qualifica
8ª qualifica bis	1ª qualifica dirigenziale

B) TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA IACP E CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E REGIONI

IACP e consorzi industriali	Regioni
Portieri e custodi	1ª qualifica funzionale
I Fascia funzionale	2ª qualifica funzionale
II Fascia funzionale	3ª qualifica funzionale
III Fascia funzionale	4ª qualifica funzionale
	5ª qualifica funzionale
IV Fascia funzionale	6ª qualifica funzionale
V Fascia funzionale	7ª qualifica funzionale
VI Fascia funzionale	8ª qualifica funzionale
VII Fascia funzionale . . .	1ª qualifica dirigenziale

2. La commissione di cui al precedente art. 22 provvederà ad individuare per personale dipendente dagli IACP, loro consorzi ed Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari e dei consorzi di sviluppo industriale i profili professionali definiti in relazione alle qualifiche di inquadramento.

Art. 24.

Uffici informazioni e reclami

1. Gli enti destinatari del presente decreto, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, possono istituire, nel rispetto dei limiti delle piante organiche, uffici di informazione all'utenza e presentazione reclami.

Capo V

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 25.

Livelli di contrattazione

1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonchè le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;

b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera *a*) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto:

c) a livello di singolo ente;

d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente (regione, provincia, comune, consorzio, etc.).

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 26.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UPI per le province e loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

(Il comma 3 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni.

Art. 27.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed al presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

le «pari opportunità»;

i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.

Art. 28.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente decreto dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto recepito nel presente decreto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 29.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 25 saranno definite le modalità e i tempi dell'informazione.

Art. 30.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, le amministrazioni possono iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

Art. 31.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 32.

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

A) VISITE MEDICHE DI CONTROLLO.

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

B) ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA DEL LAVORO.

2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

C) - LIBRETTO SANITARIO.

5. E istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 33.

Stipendi

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare del presente accordo sono così determinati:

Qualifica —	Dall'1-1-1986 —	Dall'1-1-1987 (compreso quello del 1986)	Dall'1-1-1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
9	810.000	1.755.000	2.700.000
10	900.000	1.950.000	3.000.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al punto 10 dell'accordo 29 aprile 1983 per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti ed all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, n. 665, nonché quelli previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 aprile 1983 relativi agli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale (contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 maggio 1983) sono così modificati:

Qualifica 1	3.800.000
Qualifica 2	4.460.000
Qualifica 3	5.000.000
Qualifica 4	5.650.000
Qualifica 5	6.640.000
Qualifica 6	7.500.000
Qualifica 7	8.700.000
Qualifica 8	12.000.000
1ª qual. dirigenziale 9	13.900.000
2ª qual. dirigenziale 10	17.000.000

3. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale secondo la seguente tabella di equiparazione:

Ordinamento —	Contratti IACP e consorzi di sviluppo industriale —
1ª qualifica funzionale......	Portieri
2ª qualifica funzionale......	1ª fascia funzionale
3ª qualifica funzionale......	2ª fascia funzionale
4ª qualifica funzionale......	3ª fascia funzionale
5ª qualifica funzionale......	—
6ª qualifica funzionale......	4ª fascia funzionale
7ª qualifica funzionale......	5ª fascia funzionale
8ª qualifica funzionale......	6ª fascia funzionale
1ª qualifica dirigenziale	7ª fascia funzionale

7. Le indennità di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 10 dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983, per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti nelle misure di seguito riportate:

2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

Art. 34.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennità annua lorda di L. 1.080.000 per dodici mesi.

Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall'art. 26, lettera *f)*, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Detta indennità non assorbe invece le indennità eventualmente spettanti di reperibilità e turnazione.

Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n. 65/86 compete una indennità annua lorda di L. 480.000 per dodici mesi;

b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale è attribuita una indennità per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi.

Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale è attribuita una indennità di funzione per le posizioni previste dalle leggi regionali di organizzazione o dai regolamenti degli enti di L. 4.600.000 per dodici mesi.

Per le qualifiche dirigenziali delle camere di commercio, tali indennità sono ridotte del 40%;

d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio.

La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle regioni e degli I.A.C.P.

f) l'indennità di rischio di cui all'allegato *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 ed all'allegato *b)* dell'accordo delle regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (dodici mensilità);

g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo delle regioni è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

h) è confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83;

i) ai dipendenti delle camere di commercio la gratificazione annuale del 1988 è ridotta delle seguenti somme:

1ª qualifica	—
2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000
ex 8ª bis o 1ª dir.	750.000

La restante parte è corrisposta in dodicesimi a decorrere dal 1° luglio 1988 a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli II.AA.CC.PP., loro consorzi regionali e A.N.I.A.C.A.P. l'importo della quattordicesima mensilità di cui all'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1983-85 per gli II.AA.CC.PP. e 1982-84 per i consorzi industriale depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 33, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

Art. 35.

Scaglionamento degli aumenti delle indennità

1 L'aumento della indennità di vigilanza decorre in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

2. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere *f)* e *g)* del precedente art. 34 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

3. Le altre indennità di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 e al punto 10 dell'accordo regionale del 1983, nonché l'indennità di funzione dei dirigenti dei consorzi industriali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1984, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di sviluppo industriali l'indennità di funzione mensile e pensionabile di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente l'indennità di cui al primo comma, lettera *c)*, del precedente art. 34, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

5. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985, dal 1° gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:

III fascia	120.000 annue
IV fascia	360.000 annue
V fascia	360.000 annue
VI fascia	500.000 annue
VII fascia	500.000 annue

il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo accordo.

Art. 36.

Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e consorzi industriali

1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale e dagli II.AA.CC.PP. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31 dicembre 1985.

3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 37.

Destinazione acconto art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83

1. L'acconto di cui al decimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, al punto 12 dell'accordo per le regioni a statuto ordinario e all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità già istituita per gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

Art. 38.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 39.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

Capo VII

DIRIGENZA

Art. 40.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e nelle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale del triennio 1983-85, nonché nei rispettivi regolamenti degli enti di cui al precedente art. 1.

3. Le declaratorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e le disposizioni relative alla dirigenza, trovano applicazione anche per le camere di commercio, gli II.AA.CC.PP. e i consorzi di sviluppo industriale, in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

Art. 41.

Mobilità dei dirigenti

1. L'organo competente dell'ente, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

Art. 42.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 43.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 44.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 45.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 46.

Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

(Il comma 1 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-*bis*, nonché coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-*bis*, con decorrenza dalla data di inquadramento.

Art. 47.

Coordinatori di diritto

1. I ragionieri generali, i vice segretari generali e l'ingegnere capo dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, considerate aree metropolitane e delle relative amministrazioni provinciali debbono essere considerati coordinatori oltre il numero globale di cui al terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83.

Capo VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 48.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province, comunità montane, comuni e loro consorzi è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

(Il comma 4 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalità di cui al precedente art. 27.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Art. 49.

Primo inquadramento

1 Il personale docente, di cui al precedente art. 48 che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero — riassorbibile — ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.

Art. 50.

Personale delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, per il personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali, e dagli altri enti di cui al precedente art. 1, nonché per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dagli enti locali di cui al precedente art. 1, ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti professionali ecc.) anche con funzioni di attività integrative si stabilisce quanto segue:

le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico;

l'orario dell'attività didattica deve essere articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura della scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori);

ulteriori 20 ore mensili costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all'attività degli organi collegiali, all'aggiornamento professionale;

per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

Art. 51.

Personale insegnante delle scuole materne

1. L'orario dell'attività didattica ed educativa (rapporto diretto insegnante-bambini) va definito in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto della normativa ministeriale per le scuole materne statali. Tale orario non può comunque superare le 30 ore settimanali e nel rispetto del predetto limite va articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.

2. L'orario di apertura delle scuole ed il servizio degli insegnanti va definito in sede di contrattazione decentrata in relazione alle specifiche esigenze locali.

3. Il calendario è fissato in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della normativa ministeriale, e comunque non può superare le 42 settimane annue; lo stesso dovrà prevedere le interruzioni per Natale e Pasqua.

4. Venti ore mensili costituiscono un monte ore da destinare esclusivamente, sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

5. Vanno disciplinati con apposito regolamento, sulla base della contrattazione decentrata, i seguenti punti:

il numero dei bambini per ciascuna sezione che non deve essere superiore a 25;

in presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione al numero e alla gravità dei casi e/o prevedere l'insegnante di appoggio.

6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per ogni sezione, salvaguardando la compresenza e prevedendo la loro sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi di salute, maternità o altre cause accertate.

7. La sostituzione dovrà essere assicurata immediatamente, tramite l'istituto della supplenza con le modalità e le norme previste per la scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di contrattazione decentrata.

Art. 52.

Personale educativo asili nido

1. Il rapporto diretto educatore-bambino non deve superare di norma le 33 ore settimanali.

2. Nel rispetto del limite predetto l'orario deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido.

3. La possibilità di omogeneizzare il calendario annuale degli asili nido con quello delle scuole materne, sarà accertato e definito in sede di contrattazione decentrata.

4. Il passaggio dall'attuale regime orario alle 30 ore, dall'attuale calendario alle 42 settimane, nonché alle 20 ore mensili, avverrà gradualmente secondo tempi e modi da definirsi in sede di contrattazione decentrata.

5. Le 20 ore mensili e le restanti settimane, decurtate dal periodo di congedo ordinario e dalla sospensione per Natale e Pasqua, costituiscono un unico monte ore da destinare, sulla base di accordi decentrati, per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore a 1/6 nel quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto dell'orario giornaliero e settimanale di apertura e chiusura del servizio, garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenza a qualsiasi titolo, anche brevi.

7. In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione al numero ed alla gravità dei casi e/o prevedere il personale di appoggio.

8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale sarà definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti.

9. Per la realizzazione di interventi connessi alla programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa contrattazione decentrata, individueranno apposite figure tecniche di supporto e/o di coordinamento anche a livello psico-pedagogico.

Art. 53.

Personale non docente

1. Gli enti dovranno definire e inserire negli appositi regolamenti attuativi il carico di lavoro del personale non docente ed i limiti di collaborazione con il restante personale della scuola e dei nidi.

Art. 54.

Organismi di gestione sociale

1. Sono istituiti organismi di gestione sociale dei servizi, da definirsi con apposito regolamento, in sede di contrattazione decentrata e tenendo conto delle normative statali e regionali vigenti, sia negli asili nido che nelle scuole materne.

Art. 55.

Norme di salvaguardia

1. Sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni per le quali, a livello di territorio o di ente, sia stato applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale, per tutto il periodo in cui il personale di cui trattasi esplica la funzione docente.

Capo IX

NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 56.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente, con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 57.

Compensi ISTAT

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 58.

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 59.

Eventi straordinari e calamità nazionali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 60.

Bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti di cui al precedente art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti di cui allo stesso art. 1, in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo, aventi sede in altre regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 61.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Art. 62.

Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia

1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali dal presente decreto si applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.

2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario, il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro — sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali — emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.

Art. 63.

Case da gioco

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un Sottosegretario da lui delegato e costituita da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero del tesoro, del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'ANCI, delle regioni interessate e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, provvederà a definire un regolamento tipo sui servizi speciali di controllo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:

«Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la settima qualifica funzionale».

Art. 64.

Trattamento a regime

1. Al personale destinatario del presente decreto iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 65.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 66.

Equo indennizzo

1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.

2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

3. Un'apposita commissione peritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederà a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema.

Art. 67.

Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 68.

Mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazioni dei servizi di mensa.

Art. 69.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 70.

Vice segretari nei comuni e province

1. Laddove il regolamento dell'ente ne preveda la figura, il vice segretario coadiuva il segretario, può supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalità di legge, e di norma dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'ente.

Art. 71.

Area di vigilanza

1. Le attività dell'area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella sesta qualifica funzionale di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 sono così integrate:

I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie, predisposizioni di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Può comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.

2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

Art. 72.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 73.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, gli enti, previa contrattazione decentrata, potranno organizzare direttamento ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica negli enti con oltre 200 dipendenti e del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 del precedente art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 74.

Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercio

1. Al personale delle camere di commercio collocato in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti dall'amministrazione da cui dipende, solo gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica di appartenenza. La relativa spesa, a far tempo dal 1° gennaio 1987, sarà rimborsata all'amministrazione interessata dall'union camere, che provvederà a ripartire il relativo onere tra le camere di commercio, in relazione al numero dei dipendenti in servizio presso ciascuna di esse.

Art. 75.

Accordo intercompartimentale

1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 28 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;

b) disciplina del congedo ordinario;

c) disciplina del congedo straordinario;

d) disciplina dell'aspettativa;

e) disciplina del trattamento di missione;

f) disciplina del trattamento di trasferimento;

g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.400.

2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Art. 76.

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza ed alla pari opportunità.

2. Sulla base dei risultati delle precedenti verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 77.

Norma finale e di rinvio

1. Limitatamente a quelle regioni che non hanno ancora provveduto all'espletamento dei concorsi speciali conseguenti alla ristrutturazione, viene confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983-85.

2. Per le regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, per ritardi dovuti alla definizione della legge che ha recepito l'accordo 1983-85 ed alle procedure attuative si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalità dell'accordo citato.

3. Limitatamente alle regioni Puglia, Campania e Calabria che non hanno ancora adottato le leggi di riorganizzazione in applicazione alla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983, le indennità previste dalle lettere *c)* e *d)* del punto 10.2 (prima qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali di data certa, risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali.

4. L'indennità di cui al comma precedente compete dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.

5. Nell'arco di vigenza del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'accordo per le regioni 1982-84 al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, ed al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente decreto con esclusione delle disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano carattere transitorio.

6. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 relative all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli enti e per quelle situazioni nelle quali non sono state ancora applicate (inquadramenti provvisori, ricorsi pendenti, ritardi applicativi ecc.). Esse devono comunque venire applicate prima di attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli enti che non abbiano ancora applicato i precedenti accordi (decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79, decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80) questi devono venire applicati secondo la sequenza logico-temporale con la quale sono stati approvati.

7. Il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell'art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 è inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilità di posti, è inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1° gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si è verificata la vacanza.

8. Il presente decreto si applica anche negli enti comunali di assistenza della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonchè al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici delle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

9. Al personale degli II.AA.CC.PP. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli articoli 86, 87 del contratto di lavoro 83-85, sino al 31 dicembre 1987.

10. Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1169/84 per i consorzi tra enti locali.

11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita una commissione paritetica che avrà il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un testo unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi delle categorie indicate nel precente art. 1.

Art. 78.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dal presente accordo è valutato:

a) per gli enti locali in lire 1.060 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 1.125 miliardi per l'anno 1988;

b) per le regioni a statuto ordinario, per gli enti pubblici non economici da esse dipendenti e per gli istituti autonomi case popolari, in lire 156 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 154 miliardi per l'anno 1988;

c) per le camere di commercio, in lire 12 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 12 miliardi per l'anno 1988.

2. Al predetto onere provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

Art. 79.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica e Ministro per gli affari regionali*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *Il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 9, con esclusione di: art. 4, commi 1, 3, 4, e 5; art 10; art. 20; art. 21, commi 3, 4, 5, 6, e 7; art. 26, comma 3; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45; art. 46, commi 1; art. 48, comma 4; art. 65; art. 72;, ai sensi della delibera n. 1804 della sezione di controllo in data 3 luglio 1987.

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - USPPI.

Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate, Sindacato nazionale autonomo camere di commercio e CONFAIL - FAILEL.

Capo I

Art. 1.

Il diritto di sciopero — sancito dall'art. 40 della Costituzione — costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 2.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *g*), della legge n. 93/83.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Art. 5.

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
dal 10 al 20 agosto;
tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
il giorno del Santo patrono a livello locale;
il giorno di pagamento degli stipendi.

Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

Capo II

Art. 6.

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.

Art. 7.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.

Ciascuno di quello successivo al primo — per la stessa vertenza — non potrà superare le due giornate di lavoro.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Art. 8.

La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
alle associazioni degli enti;
ai rappresentanti delle regioni.

Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

Capo III

Art. 10.

La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubblica amministrazione.

Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

A tal fine saranno assicurati — a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.

Si indicano come tali le seguenti attività:

stato civile: prestazioni ridotte e limitate all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

cimiteri: prestazioni ridotte limitate al trasporto e al ricevimento, e all'inumazione delle salme;

vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attività di polizia mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilità delle unità a disposizione dell'autorità giudiziaria;

giardini zoologici e fattorie: prestazioni limitate all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

acque, luce, gas: prestazioni ridotte per la fornitura dei servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, e reperibilità delle squadre di pronto intervento;

mattatoi: prestazioni limitate alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

nettezza urbana: prestazioni limitate al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo;

IPAB, case di riposo e IPAI: prestazioni di pronto soccorso relativo alla tutela fisica e alla confezione e distribuzione del vitto;

cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per lo svincolo dei beni deteriorabili;

farmacie: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

carceri mandamentali: prestazioni limitate alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

prestazione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

strade, fogne, collettori, ecc.: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento.

L'applicazione concreta di dette norme è demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.

Art. 11.

Il presente codice, vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.

ALLEGATO *B*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale CISNAL.
Organizzazioni sindacali di categoria alla stessa aderenti.

Capo I

Art. 1.

Il diritto di sciopero — sancito dall'art. 40 della Costituzione — costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge 93/83, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 2.

La CISNAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *g)*, della legge n. 93/83.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto: in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Art. 5.

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
dal 10 al 20 agosto;
tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
il giorno del Santo patrono a livello locale;
il giorno di pagamento degli stipendi;

Scioperi proclamati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

Capo II

Art. 6.

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.

Art. 7.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.

Ciascuno di quello successivo al primo — per la stessa vertenza — non potrà superare le due giornate di lavoro.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Art. 8.

La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

alle associazioni degli enti;

ai rappresentanti delle regioni.

Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

Capo III

Art. 10.

La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione.

Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

A tal fine saranno assicurati — a cura dell'amministrazione competente — con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.

Si indicano come tali le seguenti attività:

stato civile: prestazioni ridotte e limitate all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

cimiteri: prestazioni ridotte limitate al trasporto e al ricevimento, e all'inumazione delle salme;

vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attività di polizia mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilità delle unità a disposizioni dell'autorità giudiziaria;

giardini zoologici e fattorie: prestazioni limitate all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

acqua, luce, gas: prestazioni ridotte per la fornitura dei servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, e reperibilità delle squadre di pronto intervento;

mattatoi: prestazioni limitate alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

nettezza urbana: prestazioni limitate al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo;

IPAB, case di riposo e IPAI: prestazioni di pronto soccorso relativo alla tutela fisica e alla confezione e distribuzione del vitto;

cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per lo svincolo dei beni deteriorabili;

farmacie: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

carceri mandamentali: prestazioni limitate alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

prestazione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

strade, fogne, collettori, ecc.: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento.

L'applicazione concreta di dette norme è demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.

Art. 11.

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.

NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti:

«Art. 4, commi 1, 3, 4 e 5. — 1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1983, n. 79.

4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

5. La normativa di cui al punto *B)* non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93».

«Art. 5 (*Norme per l'accesso*). — 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

a) concorso pubblico;

b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;

c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo ottavo comma.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 6, comma ottavo.

9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, quarto comma, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale, dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica, ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al precedente undicesimo comma, oppure, agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al precedente decimo comma.

13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'ente o da un suo delegato che la presiede e da un massimo di quattro membri di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, si precisa che il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali; nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

19. L'accesso ai posti d'istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale) istituiti ai sensi dell'art. 21, sesto comma, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

21. Limitatamente ai comuni, di cui al precedente dodicesimo comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile, — ferma restando la competenza della commissione centrale per la finanza locale — l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia d'accesso dai precedenti accordi.

23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/84».

«Art. 10 *(Organizzazione del lavoro)*. — 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:

a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 8;

b) costituire l'ufficio di «organizzazione e metodo»;

c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;

e) introdurre nell'organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio».

«Art. 20 *(Struttura organizzativa)*. — 1. La struttura organizzativa in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:

a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;

b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;

c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;

d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa — ove prevista — per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione».

«Art. 21, commi 3, 4, 5 e 6. — 3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.

4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale.

5. I comuni, da 3.001 a 10.000 abitanti con le procedure ed i criteri di cui al comma precedente, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale».

«Art. 26, comma 3. — 3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi».

«Art. 38 *(Clausola di garanzia)*. — 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto *B)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988».

«Art. 42 *(Responsabilità dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 40, sono responsabili del

perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

— 2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentiti nei comuni, province e camere di commercio il parere del segretario generale.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività».

«Art. 43 *(Accesso alle qualifiche dirigenziali)*. — 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella ex qualifica ottava-*bis* per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli I.A.C.P. e i consorzi industriali.

7. Le regioni, con proprie leggi potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilità è data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125.

8. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento dal personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

9. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale».

«Art. 44 *(Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni)*. — 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.

2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento».

«Art. 45 *(Funzioni dirigenziali negli II.AA.CC.PP. e consorzi di sviluppo industriale)*. — 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalità seguenti:

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente decreto;

b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.

La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento».

«Art. 46, comma 1. — 1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

a) le seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-*bis*, che viene soppressa;

c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali».

«Art. 48, comma 4. — 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove — scritte e orali — a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere».

«Art. 65 *(Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale).* — 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale, iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe».

«Art. 72 *(Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).* — 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto, di cui al comma precedente le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 4 *(Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni).* — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:

regioni a statuto ordinario;

enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

comuni;

province;

comunità montane;

consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro dell'interno;

dal Ministro per gli affari regionali;

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;

da un rappresentante dell'Unioncamere;

da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 10 *(Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti).* — Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della

programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 3 *(Progetti finalizzati)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.

3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti — assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria — con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) è il seguente:

«Art. 8-*bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali)*. — I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) è il seguente:

«Art. 7 *(Ufficio di piano e personale)*. — Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM)».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«2. Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure più moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studierà, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità operative e formulerà precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984».

— L'allegato *A* al D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) elenca le qualifiche funzionali nelle quali è ripartito il predetto personale. La settima qualifica funzionale riguarda l'istruttore direttivo.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente:

«Art. 6 *(Legislazione regionale in materia di polizia municipale)*. — 1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5».

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) è il seguente:

«Art. 24 *(Norme d'accesso)*. — Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.

L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.

Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.

A tale riserva può concorrere:

1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia una anzianità minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianità minima di 5 anni nel profilo di provenienza;

2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;

3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purché munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre anni.

La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.

Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale — sia dall'interno che dall'esterno — occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.

L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverrà esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in tale qualifica di anni 5 ed possesso del diploma di laurea.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà dell'amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.

La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il *curriculum* professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.

Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.

A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 14 *(Fondo di incentivazione)*. — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

— Il testo dell'art. 23, comma 8, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi».

— Il testo dell'art. 8, comma 9, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) è il seguente:

«9. Le economie di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi».

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti locali) è il seguente:

«Art. 30 (*Compensi incentivanti la produttività*). — Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente accordo, compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla rilevazione dei livelli di produttività in essere, alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione per la determinazione degli standards di esecuzione e degli indicatori di produttività.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

La massa salariale attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in sede di accordo decentrato:

b) economie di esercizio nella spesa per il personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e l'indennità integrativa speciale) derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

L'importo così determinato si ripartisce come segue:

50% in economie di bilancio;
50% in premio di produttività».

— Il testo del punto 15 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, è il seguente:

«15 - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ.

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente punto 14;

ed eventualmente:

b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili da raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto al bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;
40% in riconversione di attrezzature;
40% in premio di produttività.

Gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare standards di produttività».

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 665/1984 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio) è il seguente:

«Art. 13 (*Incentivi alla produttività*). — Per le esigenze funzionali di ogni singolo ente volte al raggiungimento di una maggiore efficienza, redditività ed economicità dei servizi tale da rispondere pienamente al soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte dell'utenza, potranno essere attivati, a partire dal 1° gennaio 1984, compensi incentivanti la produttività collegati al livello di professionalità, alle giornate di effettivo lavoro nonché al conseguimento di obiettivi prefissati.

Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati da ogni singolo ente e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.

Per le finalità di cui sopra, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi o per unità organica, nonché delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni di cui sopra ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della giunta camerale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La somma da destinare annualmente al finanziamento del premio incentivante la produttività non dovrà superare il 50% delle disponibilità esistenti al 1° gennaio 1983 nel capitolo di bilancio relativo alla voce lavoro straordinario. Di conseguenza le predette disponibilità dovranno essere ridotte di un importo pari a quello destinato alla produttività».
Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 13 (*Progetti-pilota*). — 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costiuirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14».

Note all'art. 10:

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, del D.P.R. n. 421/1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) è il seguente:

«La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) è il seguente:

«La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 8 *(Part-time)*. — In via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto, nel limite massimo che sarà definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare si stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 41, punto *B)*, è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per il personale a part-time il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.

Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

Art. 17 *(Congedo straordinario)*. — Nel corso di un anno possono essere concessi al dipendente, nel limite massimo complessivo di 180 giorni, congedi straordinari, debitamente documentati, per le seguenti causali:

a) malattia;

b) partecipazione a pubblici concorsi o esami, fino a 15 giorni annui;

c) nascita di figli, lutti di famiglia o altre gravi esigenze di famiglia, fino a 5 giorni;

d) astensione facoltativa *post partum* nonché per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Il periodo trascorso in congedo per malattia è considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio.

Il periodo previsto dal punto *d)* va retribuito come prescritto dall'art. 40 del testo unico 10 gennaio 1975, n. 3.

Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.

Ulteriori congedi e/o permessi particolari, previsti nei singoli enti, sono ricompresi nelle quantità indicate ai punti *b)* e *c)* del primo comma, ovvero in conto ferie.

Quanto indicato nei precedenti commi avrà vigenza fino a quando la materia non sarà disciplinata dagli accordi sindacali intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il dipendente, che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio, deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza».

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 29, lettere *c)* e *d)*, del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare i seguenti limiti:

(Omissis).

c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 7,50%: 180 ore annue pro capite elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite);

d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite)».

Note all'art. 21:

— L'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 è riportato nella nota al precedente art. 1.

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione e durata)*. — Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunità montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, università agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.

Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 2 *(Tipologia degli enti)*. — Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:

Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale):

comuni e province classificate di 1ª/*A* nonché province il cui comune capoluogo è classificato di 1ª/*A* e viceversa.

Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale):

restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni classificati di 1ª/*B*;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono:

a) il segretario:
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):

comuni classificati di II classe;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;
restanti comunità montane. In tali enti le figure apicali sono:

a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale):

comuni classificati di III classe;
case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.

Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo essere superiore alla 6ª qualifica funzionale».

Nota all'art. 25:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 14 *(Accordi decentrati)*. — Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti».

Note all'art. 27:

— L'art. 14 della legge n. 93/1983 è riportato nella nota al precedente art. 25.

— Per il titolo del D.P.R. n. 13/1986 si veda la successiva nota all'art. 29.

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 18 (*Informazione*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione — evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire — alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categorie stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati».

— L'art. 14 della legge n. 93/1986 è riportato nella nota al precedente art. 25.

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 20 (*Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica*). — 1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caretteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.

2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentire le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.

4. Sarà data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Art. 24 (*Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo*). — È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo art. 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo art. 25».

Nota all'art. 30:

L'art. 11 dello statuto dei lavoratori, approvato con la legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Nota all'art. 32:

Il D.P.R. n. 210/1984 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 26 (*Qualifiche funzionali e trattamento economico*). — Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali sono indicate nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente accordo.

Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde per 12 mensilità:

I qualifica funzionle	L.	3.300.000
II qualifica funzionale	»	3.600.000
III qualifica funzionale	»	3.900.000
IV qualifica funzionale	»	4.450.000
V qualifica funzionale	»	5.200.000
VI qualifica funzionale	»	5.500.000
VII qualifica funzionale	»	6.400.000
VIII qualifica funzionale	»	8.640.000
I qualifica funzionale dirigenziale	»	11.200.000
II qualifica funzionale dirigenziale	»	14.000.000

Spettano inoltre: la 13ª mensilità, l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Sono previste le seguenti indennità:

a) Il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2.

b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.

c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.

d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.

e) Al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.

f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale, compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000.

g) Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato *B*, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza qualifica funzionale non impegnato nei settori di cui all'ellegato *B* compete una indennità annua fissa di L. 120.000.

h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.

i) Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si intende soppresso.

Dalla stessa data l'indennità sostitutiva del salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato *B*, viene erogata per intero.

Analogamente viene erogata per intero la indennità di vigilanza (L. 600.000)».

— Il testo del punto 10 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale è il seguente:

«10 - QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI.

10.1. Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente accordo.

Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I	livello	L.	3.300.000
II	»	»	3.600.000
III	»	»	3.900.000
IV	»	»	4.450.000
V	»	»	5.200.000
VI	»	»	5.500.000
VII	»	»	6.400.000
VIII	»	»	8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale		»	11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale		»	14.000.000

10.2. Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000, tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f*);

h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato *B* compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *B*».

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 665/1984 è il seguente:

«Art. 14 (*Qualifiche funzionali e trattamento economico*). — Il personale di cui all'art. 1 del presente decreto è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui all'ellegato *A* alle quali corrisponde lo stipendio iniziale a fianco di ciascuna di esse indicato:

I qualifica	L. 3.300.000
II qualifica	» 3.600.000
III qualifica	» 3.800.000
IV qualifica	» 4.400.000
V qualifica	» 4.800.000
VI qualifica	» 5.500.000
VII qualifica	» 6.400.000
VIII qualifica	» 7.700.000
VIII qualifica-*bis* per:	
vice segretario generale	» 9.200.000
direttore laboratorio chimico	» 9.200.000
direttore azienda speciale deposito franco di Genova	» 9.200.000

Spettano inoltre: la tredicesima mensilità, la gratifica di luglio, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, se dovute, oltre il salario d'anzianità di cui al successivo art. 16.

I livelli retributivi sopra determinati restano fissi per tutto l'arco di vigenza del presente decreto, per cui alla data del 1° gennaio 1983 la progressione economica per classi e scatti è soppressa».

Note all'art. 34:

— Il testo degli articoli 5 e 10 della legge n. 65/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 5 (*Funzioni di polizia giudiziaria di polizia stradale, di pubblica sicurezza*). — 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e degli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale:

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna e pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dall'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso».

«Art. 10 (*Trattamento economico del personale di polizia municipale*). — 1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'art. 26, quarto comma, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità».

— L'art. 26 del D.P.R. n. 347/1983 è riportato nelle note al precedente art. 33.

— L'allegato *b*) al D.P.R. n. 347/1983 e l'allegato *b*) all'accordo 1983-85 per il personale regionale elencano le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale.

— Si trascrive la parte di testo dell'art. 28 (salario accessorio) del D.P.R. n. 347/1983 relativa all'indennità di reperibilità:

«*Indennità di reperibilità.*

Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L. 15.000 per 24 ore al giorno.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese».

— Si riporta la parte di testo del punto 13 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale relativa all'indennità di reperibilità:

«13.2. *Indennità di reperibilità.*

Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinate in sede di accordo decentrato».

— Si trascrive il punto 7 dell'art. 28 del D.P.R. n. 347/1983:

«*Indennità maneggio valori.*

Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche».

— Il testo dell'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è il seguente:

«Art. 81 (*Tredicesima e quattordicesima*). — Nel mese di dicembre e nel mese di giugno di ciascun anno, non oltre il giorno 20 dei mesi predetti, verrà corrisposta a tutti i dipendenti che abbiano compiuto almeno un anno di servizio, una retribuzione aggiuntiva pari a tutti gli assegni dovuti per lo stesso mese in cui viene erogata, ad eccezione dei compensi dovuti per lavoro straordinario, dell'aggiunta di famiglia e delle eventuali indennità.

Per il dipendente assunto posteriormente al 1° gennaio, le retribuzioni aggiuntive di cui al comma precedente saranno proporzionate a tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanto sono i mesi di servizio prestati e che presterà nell'anno, computando per un mese le frazioni superiori a quindici giorni e a mezzo mese quelle pari o inferiori.

Verificandosi l'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo e cessando il rapporto di lavoro anteriormente al 31 dicembre dello stesso anno di assunzione, l'Amministrazione avrà il diritto di rivalersi sulle competenze ancora da corrispondere per quanto percepito in più dal dipendente».

Note all'art. 35:

— L'art. 26 del D.P.R. n. 347/1983 è riportato nelle note al precedente art. 33.

— Il testo del punto 19 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale è il seguente:

«19. - NORMA TRANSITORIA.

Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo le norme previste dall'allegato *A*, i coordinatori previsti in base al precedente accordo, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura prevista dall'accordo relativo al periodo 1979-81.

I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della legge regionale che recepisce il presente accordo».

— Il testo dell'art. 85 del C.C.N.L. 1983-85 è il seguente:

«Art. 85 *(Elevate specializzazioni)*. — E definito un beneficio economico da attribuire, quale elemento aggiuntivo della retribuzione, in relazione a posizioni d'organico da identificare localmente in base a criteri di professionalità, autonomia e responsabilità, limitatamente alle fasce dalla III alla VII, entro il limite massimo del 20% del personale complessivo di tali fasce e per non più del 30% per le singole fasce, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

L'elemento aggiuntivo di cui al precedente primo comma è determinato nelle seguenti misure mensili, attribuibili con decorrenza 1° gennaio 1984: III F.F.: L. 30.000; IV F.F.: L. 40.000; V F.F.: L. 50.000; VI F.F.: L. 70.000; VII F.F.: L. 80.000.

Per quato riguarda la VII F.F. tale erogazione compete, al di fuori delle percentuali di cui sopra, a tutti i coordinatori generali e di servizio limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico. In conseguenza di ciò la percentuale del 30% opera soltanto sul restante personale appartenente alla stessa fascia funzionale.

Le percentuali di cui sopra, in relazione a specifiche esigenze di costituzione e di gestione dei CED operanti nei Consorzi regionali o singoli Istituti, possono essere elevate su specifica motivata richiesta esclusivamente previo nulla osta della Commissione nazionale di gestione».

Note all'art. 37:

— Si ritiene opportuno trascrivere l'intero punto *B)* dell'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (il decimo comma, richiamato nel presente articolo è l'ultimo di tale punto *B)*:

B) *Salario individuale d'anzianità.*

La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.

Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

I qualifica	L. 198.000
II qualifica	» 216.000
III qualifica	» 234.000
IV qualifica	» 267.000
V qualifica	» 312.000
VI qualifica	» 330.000
VII qualifica	» 384.000
VIII qualifica	» 518.000
I qualifica dirigenziale	» 672.000
II qualifica dirigenziale	» 840.000

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1° gennaio 1985.

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo d'acconto, un'analogo beneficio di uguale importo.

— Il testo del punto 12 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale è il seguente:

«12 - SALARIO DI ANZIANITÀ.

Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

I	Livello	L. 198.000
II	»	L. 216.000
III	»	L. 234.000
IV	»	L. 267.000
V	»	L. 312.000
VI	»	L. 330.000
VII	»	L. 384.000
VIII	»	L. 518.000
1ª dirigenziale		L. 672.000
2ª	»	L. 840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo».

— Si ritiene utile riportare l'intero testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 665/1984:

«Art. 16 *(Salario d'anzianità relativo al periodo di vigenza del presente decreto)*. — Al personale nell'arco di vigenza del presente decreto verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario d'anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

I qualifica	L. 198.000
II qualifica	» 216.000
III qualifica	» 228.000
IV qualifica	» 264.000
V qualifica	» 288.000
VI qualifica	» 330.000
VII qualifica	» 384.000
VIII qualifica	» 462.000
VIII qualifica-*bis* per:	
vice segretario generale	» 552.000
direttore laboratorio chimico	» 552.000
direttore azienda speciale deposito franco di Genova	» 552.000

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità di cui sopra verrà corrisposto in ragione di 1/24 degli importi sopra fissati per ogni mese di servizio prestato alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità verrà corrisposto, sempre in ventiquattresimi, in rapporto ai mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1985.

L'importo corrisposto nelle misure sopra fissate andrà ad aggiungersi alla data del 1° gennaio 1985 al salario di anzianità già determinato in base al precedente art. 15.

Il presente istituto economico, in carenza di rinnovo contrattuale, conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego».

Note all'art. 38:

L'art. 41, punto *b)* del D.P.R. n. 347/1983 è riportato nelle note al precedente art. 37.

Nota all'art. 44:

La legge n. 125/1968 reca: «Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Nota all'art. 47:

Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 39 *(Incarico di coordinamento).* — Tale incarico può essere affidato per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e può essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.

Il numero dei coordinatori non può superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2.

L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unità organica.

I ragionieri generali ed i vice segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo».

Nota all'art. 50:

Il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 36 *(Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali).* — Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonchè per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella gradualità la omogeneizzazione della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale.

In relazione ai processi di riforma avviati nel settore della scuola statale, le parti assumono altresì l'impegno di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di riforma della scuola statale per quanto concerne le modalità di formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento delle normative.

Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonchè per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:

a) l'attività oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori;

b) le settimane di attività nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico;

c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodoo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

Per il personale educativo degli asili nido si stabilisce quanto segue:

a) l'attività oraria settimanale di ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore settimanali;

b) le residue ore settimanali costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, esclusivamente per le attività connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.

In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione alla gravità dei casi o prevedere l'insegnante di appoggio.

Negli asili nido la determinazione del rapporto educatori-bambini è demandata agli accordi decentrati in sede regionale, nel quadro della normativa regionale in materia.

In questo settore di attività sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero già applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale.

Per il servizio di mensa valgono le norme previste per la generalità del personale.

Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, e che è ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti».

Nota all'art. 63:

Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 347/1983 è il seguente:

«Art. 34 *(Personale addetto alle case da gioco).* — Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.

Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facoltà decisionale in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita l'8ª qualifica funzionale».

Nota all'art. 65:

L'art. 2 della legge n. 324/1959 reca norme sulla concessione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti *ex* economali e degli Archivi notarili.

Nota all'art. 69:

Il R.D.L. n. 1578/1933 concerne l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Nota all'art. 71:

L'allegato *A* al D.P.R. n. 347/1983 elenca le qualifiche funzionali nelle quali è ripartito il personale dipendente dagli enti locali.

Nota all'art. 75:

Il testo dell'art. 12, primo comma, della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonchè i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro».

Nota all'art. 76

Il testo dell'art. 16 della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento)* — Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468:

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

Note all'art. 77:

— Il testo dell'art. 20 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale è il seguente:

«20 CONCORSI SPECIALI.

In occasione delle operazioni di ristrutturazione degli enti in attuazione del presente accordo, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti accordi, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dal presente accordo dalla 2ª alla 8ª è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi debbono essere indetti entro il periodo di validità del presente accordo.

Le regioni che debbono ancora attuare le leggi di prima organizzazione possono ricoprire i posti disponibili tramite concorso interno riservato al personale in servizio fino al 100%».

— Per il testo del punto 10.2 del predetto accordo si veda nelle note all'art. 33.

87G0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. **269**.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 aprile 1987 tra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 5 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CILDI e la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protrarranno fino al 30 giugno 1988.

3. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

TITOLO I

ACCORDI DECENTRATI

Art. 2.

Livelli di contrattazione

1. È previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.

Art. 3.

Le materie

1. La contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ha per oggetto le seguenti materie:

a) i criteri per l'organizzazione del lavoro;

b) i criteri per la determinazione dei tempi, dei carichi di lavoro e dei relativi moduli organizzativi;

c) i criteri, la struttura e la programmazione dell'orario di lavoro e le modalità di accertamento del suo rispetto;

d) i criteri per l'utilizzo del lavoro straordinario;

e) le proposte per l'assunzione del personale a tempo definito;

f) le proposte per la determinazione delle dotazioni organiche;

g) le proposte di modifica di eventuali indici misuratori delle prestazioni lavorative previsti nelle diverse aziende;

h) i criteri per la mobilità del personale e per l'erogazione di eventuali incentivi economici;

i) le direttive per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro;

l) i piani per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale, nonché i relativi programmi e le necessarie strutture;

m) le proposte di programmi per l'introduzione delle nuove tecnologie intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

n) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali (mense, tempo libero, etc.) ed i relativi criteri di gestione;

o) le proposte per la determinazione dei profili professionali, loro modifiche, integrazioni e soppressioni all'interno delle qualifiche, dei livelli e/o categorie;

p) piani di azioni positive in favore delle lavoratrici per la realizzazione delle pari opportunità;

q) criteri, sistemi, quantificazioni dei piani e controllo di produttività ed incentivazioni connesse.

2. La contrattazione decentrata territoriale ha per oggetto le seguenti materie:

a) applicazione dei criteri di erogazione degli incentivi di produttività;

b) l'organizzazione del lavoro in rapporto alla struttura dei servizi anche ai fini di formulare proposte per la determinazione delle consistenze organiche;

c) la verifica del funzionamento dei servizi e delle strutture produttive in favore dell'utenza;

d) le proposte in ordine alle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

e) le mense, i servizi per il tempo libero a livello territoriale e l'accesso dei patronati sindacali sui posti di lavoro;

f) la struttura degli orari (turni, flessibilità, straordinari, permessi, apertura e chiusura degli uffici);

g) la mobilità aziendale a domanda, regionale, zonale e provinciale;

h) i corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione nell'ambito di programmi nazionali aziendali.

Art. 4.

Soggetti titolari

1. Titolari della negoziazione decentrata sono:

PER LA PARTE PUBBLICA

Una delegazione composta:

a) dal ministro competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi decentrati.

PER LA PARTE SINDACALE

Una delegazione composta:

a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonché dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale. .

3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.

4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

Art. 5.

Procedure

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.

(Il comma 2 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

3. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

4. Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.

5. Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.

(I commi 6 e 7 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

8. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.

9. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

10. L'accordo è recepito con decreto del ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

11. Il decreto del ministro o altro atto previsto dai rispettivi ordinamenti è comunque necessario:

a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;

b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

c) se le norme introdotte dall'accordo innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

12. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II
ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 6.
Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

1. La durata dell'orario di lavoro settimanale del personale di cui all'art. 1 viene ridotta di un massimo di due ore, in modo da non essere in ogni caso inferiore alle 36 ore settimanali.

2. La riduzione della prima delle predette due ore avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; la riduzione della seconda eventuale ora a partire dal 31 dicembre 1987.

3. Esclusa ogni forma di tolleranza in merito alla durata complessiva dell'orario di lavoro, si farà ricorso a controlli anche di tipo automatico nonché saltuari.

4. Le aziende procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario ad armonizzare l'utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri per ricorso a lavoro straordinario.

Art. 7.
Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

1. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri:

rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge;

migliore efficienza e produttività dell'azienda;

più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

rispetto dei carichi di lavoro;

ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.

2. L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato in termini di flessibilità e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18.

3. Il suddetto orario potrà essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.

4. Saranno definite le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.

5. Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.

6. In sede di accordi decentrati per unità organiche, così come definite nel comma 2 del precedente articolo 5, saranno altresì individuate le modalità di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.

Art. 8.
Orari di lavoro plurisettimanali

1. In relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative, amministrative e produttive che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita, in sede di accordi decentrati nazionali e territoriali e previa identificazione delle attività interessate e dei criteri, da operarsi in sede di accordi aziendali, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purché sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per il nucleo centrale dell'orario di lavoro che è di 4 ore, di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio, servizio o struttura operativa.

2. Tale programmazione, fatti salvi i limiti fissati per legge, sarà materia di contrattazione decentrata nelle singole aziende o settori.

Art. 9.
Orario flessibile

1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà assicurando, però al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di lavoro provoca o può provocare nei confronti dell' organizzazione produttiva e dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. Di norma tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore 9 e le ore 13, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

6. In sede di negoziazione decentrata, al fine di escludere dai turni di flessibilità, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, addetti agli archivi correnti, centralinisti, addetti alle macchine e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

7. I periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da individuarsi nella contrattazione nazionale di azienda o settore.

8. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori della sede di ufficio, secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

9. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

10. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo riguardare tutto il personale di una unità organica. Può essere attuato su singoli gruppi di dipendenti nei casi in cui sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro.

Art. 10.
Turni di lavoro

1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.

2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;

b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa, oppure dalle esigenze dell'utenza e del razionale utilizzo degli impianti;

c) l'adozione dei turni può essere altresì correlata — e quindi limitata nel tempo — allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

d) l'adozione dei turni può anche prevedere una sovrapposizione da definirsi in sede di negoziazione decentrata con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmete delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

e) il ricorso al lavoro su turni presuppone — specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo — la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascuno turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse funzionale del servizio reso dall'amministrazione;

f) la contrattazione nazionale di azienda o settore determina il numero massimo dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali, quelle derivanti da calamità o eventi naturali, nonché quelle proprie della programmazione ordinaria dell'orario di lavoro e le esigenze riscontrabili in differenti realtà operative.

Art. 11.
Permessi e ritardi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

4. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

5. Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio.

6. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

TITOLO III

PROFILI PROFESSIONALI, DOTAZIONI ORGANICHE, MOBILITÀ E RECLUTAMENTO

Art. 12.

Profili professionali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.

2. In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.

3. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

4. Le singole aziende individuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al precedente comma, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

6. È fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa speciale vigente, nelle materie del presente articolo, per le singole aziende ed amministrazioni autonome.

Art. 13.

Dotazioni organiche

1. Le aziende forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti in particolare alle dotazioni organiche ed al personale in servizio con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, profili e qualifiche funzionali, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2. Le aziende forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, o per le modifiche dei misuratori delle prestazioni lavorative previsti a tal fine nelle diverse aziende.

4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna azienda, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse sulla base del fabbisogno funzionale.

5. Al riguardo, le singole aziende d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 procedono a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione, standards di attività e parametri volti a misurarne i carichi di lavoro.

6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro.

7. I risultati dell'indagine sono riassunti a livello centrale dell'azienda e costituiscono la base per la determinazione — da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale purché diretti da personale con qualifica dirigenziale — dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da portare al medesimo livello di negoziazione decentrata nazionale di azienda o settore e decentrata territoriale indicata nel comma 7, si terrà conto anche delle situazioni specifiche dei singoli uffici, strutture operative o stabilimenti, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.

9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'azienda sentito il consiglio di amministrazione, entro i limiti consentiti dalle dotazioni organiche;

b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale.

10. I commi 5 e seguenti non si applicano alle aziende e settori che hanno istituito strumenti e procedure per la determinazione e verifica delle dotazioni organiche.

Art. 14.

Mobilità

1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità previste dai successivi articoli 15, 16 e 17, concernenti rispettivamente la mobilità all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.

Art. 15.

Mobilità all'interno della singola azienda o settore

1. Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.

3. La graduatoria degli aspiranti è formata tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) condizioni di famiglia;

b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;

c) servizio già prestato in sedi disagiate;

d) anzianità di servizio;

e) anzianità di sede di provenienza;

f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale.

4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.

5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.

Art. 16.

Mobilità di comparto

1. Le aziende o i settori del comparto, dopo l'attuazione di tutte le norme previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, forniranno, ad un'apposita commissione centrale che si costituirà presso il Dipartimento della funzione pubblica con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, i dati relativi alle vacanze ed esuberi esistenti suddivisi per profilo professionale e per territorio. La commissione, sulla base dei dati forniti, accerterà la possibilità di attuare la mobilità di comparto.

2. Le aziende, mediante bandi di disponibilità, da pubblicizzare mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre aziende, le cui dotazioni organiche siano risultate sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'azienda di appartenenza con i procedimenti di mobilità interna e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

3. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri previsti dalle aziende riceventi per la mobilità interna.

4. Il dipendente, trasferito ad altra azienda, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.

Art. 17.

Riequilibrio territoriale

1. Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale delle piante organiche, a livello di contrattazione nazionale aziendale, è definito un apposito piano con l'obiettivo di:

attivare flussi incentivati e volontari di lavoratori occupati in unità operative delle regioni con esuberi, verso unità operative con carenze organiche;

incentivare l'insediamento duraturo per il personale in servizio e per i nuovi assunti quando vi siano evidenti carenze di personale.

Art. 18.

Reclutamento

1. I posti che si rendano disponibili in seguito a cessazioni dal servizio, a seguito di aumenti di organici, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti ai cittadini, sono messi a concorso secondo i rispettivi ordinamenti.

2. I concorsi articolati per compartimento, regione, zona e/o provincia sono banditi per profilo professionale o per qualifica e, ove è possibile, per gruppi di aziende.

3. Per la copertura dei posti disponibili si provvederà anche utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

4. I titoli acquisiti durante il servizio prestato in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni pubbliche sono valutabili nei concorsi interni per passaggi di livello retributivo o categoria.

TITOLO IV

OCCUPAZIONE

Art. 19.

Piano occupazionale

1. Al fine di favorire l'occupazione si procede ad un ridimensionamento delle prestazioni del lavoro straordinario ed alla riconsiderazione di particolari istituti incentivanti le attività per una loro graduale programmazione in sede aziendale.

2. I piani occupazionali, oggetto della politica programmatica del lavoro, coordinati dal Dipartimento della funzione pubblica, devono realizzare la totale copertura dei posti in organico.

3. Tali piani, nel rispetto del presente decreto, saranno formulati in sede aziendale previo confronto con le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 4 e sulla base delle informazioni preventivamente fornite. Essi terranno conto del «turn-over», della revisione degli assegni, della introduzione e diffusione del «part-time», della estensione dei servizi all'utenza e delle modificazioni dell'organizzazione del lavoro e saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le parti verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale triennale predisposto dal Governo per la parte relativa allo specifico aziendale e concorderanno i tempi e le modalità per avviare le procedure in precedenza indicate al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la formulazione, entro il termine previsto al comma precedente, delle variazioni annuali al suddetto piano.

Art. 20.
Progetti finalizzati occupazionali

1. Le aziende, di intesa con le organizzazoni sindacali di cui all'art. 4, predispongono progetti speciali occupazionali finalizzati agli obiettivi previsti dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale, la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente art. 19, le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

4. Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

TITOLO V
TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 21
Pari opportunità

1. Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.

2. Le modalità di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparità di opportunità fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.).

3. Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

4. In sede di contrattazione decentrata nazionale potrà essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parità che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunità e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternità e la salute delle gestanti.

Art. 22.
Tutela della salute

1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

Art. 23.
Visite mediche di controllo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione è portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

3. Il dipendente che fa domanda di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, deve dichiarare che la malattia che ha determinato la infermità è insorta nei sei mesi precedenti la data della domanda. A tal fine correda la stessa di idonea documentazione.

Art. 24.
Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro

1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.

2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni di legge hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle aziende.

Art. 25.
Libretto sanitario

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Art. 26.
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Titolo VI
RELAZIONI SINDACALI

Art. 27.
Informazione

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole aziende assicurano rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata, una preventiva costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

2. L'informazione sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre e sui programmi degli investimenti avviene solo a livello aziendale.

3. Sulle materie che precedono gli organi competenti delle singole aziende informano le organizzazioni sindacali nazionali di settore attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro attività.

4. Con pari periodicità sono fornite le informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale.

Art. 28.
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica.

2. Le disposizini di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 29.
Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

1. È garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

Art. 30.
Locali per le rappresentanze sindacali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità amministrativa con almeno cento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

Art. 31.
Attività culturali ricreative ed assistenziali

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Per l'attuazione delle predette attività le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.

Art. 32.
Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 33.
Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 34.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 35.

Referendum

1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di «referendum», sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 36.

Assemblea

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

TITOLO VII

Art. 37.

Formazione

1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente.

2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica.

3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83.

5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 38.

Aumento del trattamento economico e nuovi stipendi

1 Gli aumenti annui di stipendio derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985 sono riportati azienda per azienda nei prospetti di cui agli articoli che seguono.

Art. 39.

Aumenti annui al personale poste A.S.S.T

1 Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Categoria	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	255.000	552.500	850.000
3	342.000	741.000	1.140.000
4	381.000	825.500	1.270.000
5	465.000	1.007.500	1.550.000
6	522.000	1.131.000	1.740.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

2. La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti della terza categoria e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.

Art. 40.

Aumenti annui al personale monopoli di Stato

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
—	—	—	—
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	342.000	741.000	1.140.000
4	369.000	799.500	1.230.000
5	444.000	962.000	1.480.000
6	489.000	1.059.500	1.630.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

Art. 41.

Aumenti annui al personale A.N.A.S.

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	342.000	741.000	1.140.000
4	375.000	812.500	1.250.000
5	474.000	1.027.000	1.580.000
6	570.000	1.235.000	1.900.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

Art. 42.

Aumenti annui al personale vigili del fuoco

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	342.000	741.000	1.140.000
4	390.000	845.000	1.300.000
5	504.000	1.092.000	1.680.000
6	570.000	1.235.000	1.900.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

Art. 43.

Aumenti annui al personale Cassa depositi e prestiti

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
1	—	—	—
2	—	—	—
3	342.000	741.000	1.140.000
4	—	—	—
5	465.000	1.007.500	1.550.000
6	522.000	1.131.000	1.740.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

2. La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti del terzo livello e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.

Art. 44.

Aumenti annui al personale A.I.M.A.

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	342.000	741.000	1.140.000
4	369.000	799.500	1.230.000
5	444.000	962.000	1.480.000
6	489.000	1.059.500	1.630.000
7	645.000	1.397.500	2.150.000
8	810.000	1.755.000	2.700.000

Art. 45.

Stipendio

1. In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 2 dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all'art. 2 dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all'art. 3 dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 1° luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonché all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono così modificati:

Livello	Nuove tabelle
1	3.800.000
2	4.400.000
3	4.940.000
4	5.700.000
5	6.480.000
6	7.400.000
7	8.550.000
8	10.400.000

2. Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo è rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650.000 e 7.470.000.

Art. 46.

Effetti dei nuovi stipendi

1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti determinati nel precedente art. 38, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica, con esclusione quindi di quelli di cui al comma precedente.

Art. 47.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianità di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonché al capo V del titolo XI, del presente decreto.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

5. Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 48.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può esere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione ed esigenze delle aziende.

3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

4. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

5. In concomitanza con l'incremento della tariffa è proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazioni straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

Art. 49.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti con decorrenza successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nonché per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432/1981, continua ad applicarsi l'art. 25 della citata legge n. 312/1980.

3. Il meccanismo di cui al comma 1 non si applica ai passaggi di categoria o qualifica che avvengano ai sensi di disposizioni particolari relative all'introduzione, verificatasi prima del 31 dicembre 1986, di nuovi ordinamenti.

Art. 50.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 51.

Trattamento di quiescenza

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 52.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro, salvo che l'interruzione non comporti blocco dell'intero

ciclo produttivo giornaliero, e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 53.

Bilinguismo

1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

TITOLO IX

NONA QUALIFICA FUNZIONALE

Art. 54.

Nona qualifica funzionale

1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

Art. 55.

Dotazioni organiche

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attività di istituto, si provvede, con la procedura dell'art. 12, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

Art. 56.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 57.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è di lire dodicimilionitrecentomila.

2. Per l'anno 1987 è fissato in L. 11.635.000.

Art. 58.

Accesso alla nona qualifica

1. Dopo gli inquadramenti di cui al precedente art. 56, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti, e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami, riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre o cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

TITOLO X

FONDO D'INCENTIVAZIONE, VERIFICA, ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 59.

Fondo di incentivazione

1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, è costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonché con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario;

concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie.

2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata.

3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unità di beni e servizi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.

5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi.

6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

7. Per progetti di particolare rilievo, si potrà richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica.

8. I predetti nuclei sono composti di dieci unità, cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende.

9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione.

10. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto.

11. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una più larga apertura degli uffici.

12. La realizzazione dei predetti progetti è affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale.

13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività aziendali.

Art. 60.

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 61.

Accordo intercompartimentale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
b) disciplina del congedo ordinario;
c) disciplina del congedo straordinario;
d) disciplina dell'aspettativa;
e) disciplina del trattamento di missione;
f) disciplina del trattamento di trasferimento;
g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.480;
i) reperibilità;
l) indennità di rischio.

2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

TITOLO XI

SPECIFICITÀ DELLE DIVERSE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

Capo I

PERSONALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 62.

Indennità oraria per il servizio notturno

1. La misura dell'indennità oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, è aumentata di L. 700.

Art. 63.

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

1. Le misure indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.

Art. 64.

Indennità di lingua estera agli interpreti e traduttori

1. Le misure di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentate di L. 310 e di L. 140.

Art. 65.

Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone

1. Gli importi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentati di L. 310 e di L. 140.

Art. 66.

Premio industriale

1. Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Categoria o qualifica	Misura base	Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn.-amm.	Magg.ne per servizi di cassa	Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine	Magg.ne addetti servizi recap. e guida	Magg.ne addetti turni rotativi
I	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	110 (*f*)	500 (*g*)	280 (*h*)
V	—	220 (*a*)	80/550/630 (*e*)	110/220 (*f*)	—	280 (*h*)
VI	—	610/440 (*b*)	550/80 (*c*)	220/220 (*f*)	—	280 (*h*)
VII	—	1050/710 (*c*)	550/80 (*e*)	220/220 (*f*)	—	—
VIII	—	1550/1020 (*d*)	80 (*e*)	220 (*f*)	—	—

NOTE

(*a*) La maggiorazione compete ai vigilanti.

(*b*) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 610 ai direttori degli uffici di minore entità;
L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entità ed ai capi settore;
per gli uffici principali:
L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato *D*/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584;
L. 440 ai capi settore.

(*c*) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entità;
L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entità;
per gli uffici principali:
L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato *C* del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584;
L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonché ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali.

(*d*) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entità;
per gli uffici principali:
L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584;
L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva classificati nelle categorie settima e ottava al magazzino centrale marche assicurative;
L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni;
L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro.

(*f*) La maggiorazione compete:

L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonché agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici;
L. 220 al personale addetto con carattere di continuità ed esclusività agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonché al personale tecnico della quinta categoria;
L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici.

(*g*) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali.

(*h*) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione è articolata in almeno due turni e sempreché la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.

B) AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Categoria o qualifica	Misura base	Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn.-amm. e controllo	Magg.ne per servizi di cassa	Magg.ne per addetti impianti e apparecch re laboratori e officine	Magg.ne per addetti servizi guida per giuntisti e piccola manutenzione telefonica	Magg.ne per addetti turni rotativi
I	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	280 (*g*)
III	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	110 (*e*)	500 (*f*)	280 (*g*)
V	—	—	550/630 (*d*)	110/220 (*e*)	—	280 (*g*)
VI	—	610/440 (*a*)	550/630 (*d*)	220/220 (*e*)	—	280 (*g*)
VII	—	1050/710/650 (*b*)	550 (*d*)	220/220 (*e*)	—	—
VIII	—	1550/1020 (*c*)	—	220 (*e*)	—	—

NOTE

(*a*) La maggiorazione compete:

L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici;

L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione.

(*b*) La maggiorazione compete:

L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici;

L 650 al personale che effettua il coordinamento delle attività di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile;

L 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe.

(*c*) La maggiorazione compete:

L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entità non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entità; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entità; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entità; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici;

L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate.

(*d*) La maggiorazione compete:

L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro;

L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonché ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori.

(*e*) La maggiorazione compete:

L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti;

L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati; ai programmatori; agli addetti, con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; agli addetti alla gestione automatizzata e sorveglianza degli impianti della rete telefonica nazionale, alla esecuzione di speciali lavori di installazione e di manutenzione ed alla effettuazione di speciali misure elettriche sugli impianti della rete presso le direzioni centrali tecniche e gli ispettorati telefonici di zona.

(*f*) La maggiorazione compete: anche ai camminatori.

(*g*) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio è articolata in almeno due turni di lavoro e sempreché la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.

Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle *A*) e *B*):

per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per i giuntisti;

per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo;

per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine;

per gli addetti ai servizi di cassa;

per gli addetti ai turni rotativi,

non sono cumulabili tra di loro.

2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

3. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale è maggiorata del 20 per cento.

4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione.

5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili.

Art. 67.

Indennità per i servizi viaggianti

1. Al personale di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, è concessa, in aggiunta alle vigenti indennità per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.

Art. 68.

Indennità per servizio svolto nelle isole minori

1. Al personale in servizio nelle isole minori, prive di collegamento giornaliero con la terraferma compatibile con l'orario di ufficio, compete, per ogni giornata di effettivo servizio, una indennità di L. 4.000.

Art. 69.

Indennità speciale

1. Al personale in servizio presso gli uffici postali ubicati nelle località di Gorgona, Pianosa, Mamone e Asinara-Cala d'Oliva, sedi di stabilimento di pena, è corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, una speciale indennità di L. 6.000.

2. La presente indennità non e cumulabile con la precedente di cui all'art. 68.

Art. 70.

Decorrenza

1. I miglioramenti previsti dagli articoli da 62 a 66 sono corrisposti dal 1° febbraio 1987.

2. Le indennità di cui agli articoli 67, 68 e 69, competono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 71.

Compenso annuale di incentivazione

1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui al precedente art. 39, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 72.

Indennità di direzione

1. Al personale dell'esercizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrato nella ottava categoria, che svolga funzioni di direzione di uffici o servizi di particolare rilevanza, compete una indennità di direzione per ogni giornata di effettiva dirigenza.

2. La stessa indennità compete al sostituto del titolare in caso di assenza e quindi di non corresponsione della indennità a quest'ultimo.

3. I criteri per la individuazione degli uffici di cui sopra sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale in modo che i destinatari non superino il 18% delle dotazioni organiche del personale di esercizio di ottava categoria.

4. La misura di detta indennità è fissata in L. 2.500 dal 1° gennaio 1987 e in L. 4.000 dal 1° gennaio 1988.

Art. 73.

Accordi decentrati

1. Le materie relative alle lettere *b), f), g)* ed *o)* del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.

Art. 74.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 75.

Contingenti centrali e regionali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti è inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione.

3. I concorsi per l'accesso dall'esterno nonché quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale.

4. Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti.

5. I criteri e le modalità per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonché per la mobilità interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale.

6. Per la mobilità interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorità e le percentuali stabilite in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici.

7. Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il contingente della regione Valle d'Aosta è compreso in quello della regione Piemonte.

Art. 76.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 77.

Riposo compensativo

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato — nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale — nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

Art. 78.

Intensificazione e abbinamenti

1. Entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio.

Art. 79.

Compenso di intensificazione

1. La disposizione recata dalla lettera *b)* del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, va intesa nel senso che il compenso di intensificazione in misura di quattro ore spetta anche negli uffici locali di media entità con punteggio non inferiore a 11.601.

Art. 80.

Cumulo indennità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

Art. 81.

Limite del lavoro straordinario

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale annuale di 350 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione.

Tale decreto, deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione».

Art. 82.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 83.

Concorsi interni

1. Per i concorsi interni di passaggio di categoria con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 1985 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53.

Capo II

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 84.

Premio per l'incremento del rendimento industriale

1. Dal 1° gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 483 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, è fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse.

2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.

Art. 85.

Indennità di funzione

1. Dal 1° gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonché di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione.

2. La corresponsione della medesima è revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.

Art. 86.

Maneggio valori

1. Dal 31 dicembre 1987 è soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1928.

2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

Art. 87.

Servizi meccanografici

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

2. L'indennità vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, è soppressa.

Art. 88.

Indennità di servizio notturno e festivo

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 89.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 90.

Alte specializzazioni

1. Il limite di trecentocinquanta unità indicato al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sarà gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verrà attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto.

Capo III

PERSONALE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 91.

Alloggi di servizio

1. Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri, operai e gli addetti al centro di manutenzione) di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio esistenti.

2. Nei casi in cui l'alloggio venga concesso a titolo oneroso ad altro personale dell'Azienda, il relativo canone di concessione, quale determinato dall'U.T.E., ridotto del 60%, è aggiornato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'equo canone.

Art. 92.

Premio di produzione

1. Il premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all'art. 9 dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire:

Livello	
1	68.000
2	81.600
3	87.500
4	105.800
5	110.100
6	118.400
7	153.100
8	171.400
9	210.000

2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttività, della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente.

3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1° febbraio 1987.

Art. 93.

Estensione dell'indennità di rischio

1. Dal 1° luglio 1987 l'indennità di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'A.N.A.S. adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone.

2. La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennità di rischio di cui alla legge sopracitata e le attività comportanti rischio da esse prestate è in ogni caso determinata secondo le modalità di cui all'art. 8, primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Art. 94.

Turno

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Art. 95.

Indennità di servizio notturno e festivo

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 96.

Maneggio valori

1. Dal 31 dicembre 1987 al personale che, in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

Capo IV

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 97.

Orario di lavoro

1. Fermo restando quanto stabilito nella parte generale del presente decreto in materia di orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro settimanale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ridotta a 36 ore settimanali a decorrere dal 31 dicembre 1987.

2. Dalla stessa data il numero massimo dei turni di servizio continuativi diurni e notturni effetuabili da ciascun lavoratore nell'arco dell'anno verrà stabilito con la contrattazione decentrata nazionale di settore.

Art. 98.

Straordinario

1. Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di 140 ore pro-capite.

2. Col medesimo provvedimento è determinata una ulteriore attribuzione annua di 80.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili.

3. Lo stanziamento di bilancio, da stabilirsi in non oltre il corrispettivo di ore specificato nei commi 1 e 2, è destinato a fronteggiare ogni prestazione oltre l'orario d'obbligo, fatta eccezione per quelle da rendersi in caso di calamità.

4. Ferma restando annualmente la spesa complessiva nel limite dello stanziamento di bilancio, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono determinati in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Art. 99.

Mobilità

1. Con contrattazione decentrata nazionale di settore saranno stabilite le procedure e le modalità di attuazione della mobilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle particolari esigenze di servizio.

Art. 100.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:

Livello	
4	L. 250.000
5	L. 300.000
6	L. 400.000
7	L. 460.000
8	L. 500.000

2. Le misure delle indennità predette assorbono tanto la indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennità mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1° luglio 1986.

3. L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennità di cui sopra competono a decorrere dal 1° gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilità non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennità mensile è fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000.

5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 è fissata in L. 550.000 lorde mensili.

6. A decorrere dal 1° luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura è aumentata di L. 25.000 mensili.

7. Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni.

Art. 101.

Indennità notturne e festive

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennità oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di L. 1.500.

2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto e Natale l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura doppia.

Art. 102.

Utilizzo del fondo di incentivazione

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del presente decreto, è utilizzato per far fronte agli oneri della retribuzione accessoria di cui ai precedenti articoli 100 e 101.

Art. 103.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente art. 30.

Art. 104.

Altre indennità

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corriposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue.

2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di L. 1.700.000 annue.

3. Dette indennità sono cumulabili con l'indennità mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.

Capo V

PERSONALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 105.

Disposizioni particolari

1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto:

a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, lettera *g)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197.

L'orario di lavoro è disciplinato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto;

b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all'art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, è di spettanza del direttore generale, quale organo cui è demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5, comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell'art. 7, lettera *a)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197;

c) il personale della Cassa depositi e prestiti è ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 dell'11 agosto 1984, e 4 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 1986, emessi a norma dell'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ed attuati ai sensi dell'art. 8, lettera *g)*, della predetta legge.

d) il comitato paritetico, già costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 13 maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'art. 21;

e) le disposizioni sulla mobilità di comparto contenuto nell'art. 16 e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenuti negli articoli 19 e 20 si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197;

(La lettera f) *del comma 1 e il comma 2 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).*

Art. 106.

Trattamento economico di raccordo

1. Visto l'accordo sulla definizione del trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984, siglato il 1° luglio 1986, se ne riportano qui di seguito i contenuti:

a) le corrispondenze di inquadramento per livello tra ordinamento ministeriale di provenienza e nuovo ordinamento della Cassa sono così indicate:

Ministeri	Cassa DD.PP.
—	—
1°	—
2°	—
3°	1°
—	—
4°	—
5°	2°
6°	3°
7°	4°
8°	5°

b) per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984 il trattamento tabellare base è il seguente:

Livello	Stipendio
—	—
1°	4.050.000
2°	5.100.000
3°	5.730.000
4°	6.400.000
5°	7.700.000

c) al personale che alla data del 1° luglio 1983 rivestiva nelle amministrazioni di provenienza la settima ed ottava qualifica funzionale viene attribuito rispettivamente il beneficio convenzionale annuo lordo di L. 563.200 e L. 670.000.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dal nuovo tabellare, si applicano gli scaglionamenti previsti dall'accordo recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53;

d) l'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle classi e scatti posseduti dal personale alla data di cui alla lettera *c)*, rimanendo inalterato il tempo già maturato ai fini della classe o scatto successivi;

e) il valore delle classi e scatti si computa in ragione del 6% biennale sul trattamento tabellare indicato, fino al sedicesimo anno, e del 2,50% biennale computato sull'ultima classe. Gli accorpamenti previsti per i livelli retributivi di cui alla lettera *a)* si intendono attuati con il meccanismo del maturato economico così come previsto dall'art. 25 della legge n. 312/1980;

f) i nuovi trattamenti tabellari hanno effetto, dalla medesima decorrenza, sulla tredicesima mensilità, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo; non hanno effetto sul premio di produzione corrisposto fino alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo;

g) il lavoro straordinario effettuato dal personale della Cassa dal 1° luglio 1983 viene riliquidato sulla base del meccanismo di calcolo in vigore alla stessa data presso l'Azienda delle poste e telecomunicazioni;

h) dal 5 febbraio 1985 il personale che a seguito di concorso o promozione o inquadramento, con esclusione degli accorpamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, consegue un livello retributivo superiore a quello di appartenenza viene inquadrato nel nuovo livello con relativo stipendio iniziale cui si aggiunge quanto maturato per classi e scatti, compreso il maturato «in itinere», nel livello di provenienza trasformato in classi e scatti nel nuovo livello; l'eventuale eccedenza sui valori delle classi e degli scatti, corrisposta come assegno, viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione economica;

i) al finanziamento del riallineamento retributivo sopra esposto si provvede con la riduzione delle misure mensili del premio in godimento al 30 giugno 1986 del 7,5%;

l) il premio di produzione in godimento al 1° luglio 1986 è così ridefinito:

un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo;

un premio mensile così articolato:

Livelli	Premio mensile Lire
1°	110.000
2°	140.000
3°	170.000
4°	200.000
5°	235.000

Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5%, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese.

Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantità e qualità di lavoro sulla base di standards individuali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali.

Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile;

m) vengono fatte salve le somme percepite a titolo di premio di produzione fino al 30 giugno 1986 e quelle erogabili per recupero di produttività fino a tale data.

Art. 107.

Premio di produzione

1. Resta inalterata la struttura del premio di produzione precedentemente esposto.

2. Il premio annuo è corrisposto negli importi del punto 1-sub *a)*, dell'art. 106.

3. Il premio mensile di cui al precedente punto 1-sub *b)*, dell'art. 106 è così rideterminato:

Livello	Lire
1°	130.000
2°	160.000
3°	190.000
4°	220.000
5°	255.000
6°	290.000

Art. 108.

Turno

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed. in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Art. 109.

Indennità di servizio notturno e festivo

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 110.

Servizi meccanografici

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

Art. 111.

Maneggio valori

1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

Capo VI

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Art. 112.

Lavoro straordinario

1. I reali fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare in ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La formulazione della proposta prevista nel comma 1 ed i criteri di utilizzazione saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987, il compenso orario per lavoro straordinario spettante è quello in vigore nell'Azienda dei monopoli di Stato.

4. Il 30% della spesa per lavoro straordinario prevista per il 1987 confluisce nel fondo di incentivazione di cui all'art. 59.

Art. 113.

Premio di incentivazione

1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilità, qui appresso indicata, di lire:

Livello	
1	115.000
2	132.000
3	160.000
4	177.000
5	195.000
6	220.000
7	255.000
8	306.000
9	345.000

2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.

3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 1° febbraio 1987.

4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza.

Art. 114.

Turno

1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Art. 115.

Indennità di servizio notturno e festivo

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorni festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 116.

Servizi meccanografici

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

Art. 117.

Maneggio valori

1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.

Capo VII

Art. 118.

Competenze accessorie per la nona qualifica funzionale

1. Per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, le indennità e compensi accessori previsti dal presente decreto, ove non specificato diversamente, competono nella misura prevista per il personale di ottava qualifica funzionale maggiorata del 18%.

Art. 119.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, valutato in complessive lire 529 miliardi, di cui lire 14 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 21 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 346 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 19 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 129 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 497 miliardi e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. All'onere complessivo di lire 503 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, di cui lire 17 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 22 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 366 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 21 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 77 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 476 miliardi e lire 27 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto alla Cassa depositi e prestiti ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, rispettivamente in lire 1 miliardo e lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986, 1988 e 1989, provvedono gli enti predetti utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 120.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GUARINO, *Ministro delle finanze*
ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 8, con esclusione di: art. 5, commi 2, 6 e 7; art. 34; art. 47, commi 2, 3 e 4; art. 50; art. 56; art. 74; art. 76; art. 82; art. 89 e art. 105, comma 1, lettera f), e secondo, ai sensi della delibera n. 1805 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - USPPI

Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate

PREMESSA

Punto 1.

Il diritto di sciopero costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione.

Punto 2.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Punto 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Punto 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *a)*, legge n. 93/1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

Punto 5.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende e quelli relativi le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festività natalizie.

La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto stradale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

il 17/12 ed il 7/1;
il 26/6 ed il 4/7;
il 28/7 ed il 3/8;
il 10/8 ed il 5/9;
il 30/10 ed il 5/11.

Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario.

Punto 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

OGGETTO

Punto 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali.

Gli scioperi aziendali ovvero per singola unità amministrativa/produttiva la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Punto 8.

In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore).

Punto 9.

Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Punto 10.

Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali sono esclusi scioperi articolari per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto.

In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Punto 11.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

SALVAGUARDIA

Punto 12.

La salvaguardia dell'esenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

Pertanto è indispensabile garantire:

i servizi di soccorso ai cittadini;

il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

l'integrità della materia prima;

l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature;

l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale.

Mediante accordi — da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione — sara regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda — con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo — a garantire le prestazioni descritte.

ALLEGATO *B*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CONFSAL - CISAS

Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate

Capo I

Art. 1.

Il diritto di sciopero che costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11. comma 5, della legge n. 93/1983.

Art. 2.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *a)*. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

Art. 5.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende.

Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto statale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

il 17/12 ed il 7/1;
il 26/6 ed il 4/7;
il 28/7 ed il 3/8;
il 10/8 ed il 5/9;
il 30/10 ed il 5/11.

Le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le feste natalizie.

La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.

Art. 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Capo II

Art. 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie di ciascuna organizzazione sindacale.

Art. 8.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Capo III

Art. 10.

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

Pertanto è indispensabile garantire:

i servizi di soccorso ai cittadini;

il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

l'integrità della materia prima;

l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

Mediante accordi — da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione — sarà regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda — con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo — a garantire le prestazioni descritte.

Art. 11.

Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

ALLEGATO *C*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale: CISNAL

Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla confederazione citata

Punto 1.

Il diritto di sciopero costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione.

Punto 2.

La CISNAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nei punti successivi.

Punto 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Punto 4.

La CISNAL conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

Punto 5.

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi. Sono esclusi dagli scioperi i periodi relativi alle cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festività natalizie; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali; i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende. Per il personale ANAS addetto al trasporto stradale e quello dei vigili del fuoco addetto a quello aereo sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi tra:

il 17/12 ed il 7/1;
il 26/6 ed il 4/7;
il 28/7 ed il 3/8;
il 10/8 ed il 5/9;
il 30/10 ed il 5/11.

Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole.

Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario.

Punto 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non può essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Punto 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali.

Gli scioperi aziendali ovvero per singola unità amministrativa/produttiva la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Punto 8.

In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore).

Punto 9.

Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Punto 10.

Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto.

In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Punto 11.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Punto 12.

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

Pertanto è indispensabile garantire:

i servizi di soccorso ai cittadini;

il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti;

l'integrità della materia prima;

l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature;

l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale.

Mediante accordi — da definire a livello decentrato per unità operativa/amministrativa tra le Organizzazioni sindacali e l'amministrazione — sarà regolato l'esonero delle unità lavorative minime occorrenti affinché l'amministrazione provveda, con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo a garantire le prestazioni descritte.

NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti:

«Art. 5, commi 2, 6 e 7. — 2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.

6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica; che la presiede, ed al Ministro competente, e quella sindacale alla delegazione di cui al precedente art. 4, comma 1.

7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario di Governo».

«Art. 34 *(Patronato sindacale)*. — 1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.

2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavori anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804».

«Art. 47, commi 2, 3 e 4. — 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di retribuzione di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma precedente, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988».

«Art. 50 *(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta è ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe».

«Art. 56 *(Primo inquadramento)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica».

«Art. 74 *(Profili professionali)*. — 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797».

«Art. 76 *(Riserva)*. — 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101».

«Art. 82 *(Personale di vice dirigenza)*. — 1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima.

2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente».

«Art. 89 *(Profili professionali)*. — 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 1981, n. 432, e articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«Art. 105, comma 1, lettera *f)*, e comma 2. — *f)* il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa, può recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti».

Note alle premesse:

Il testo degli articoli 5, 6 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego), è il seguente:

«Art. 5. *(Comparti)* — I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini».

«Art. 6. *(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo)*. — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo».

«Art. 12. *(Accordi sindacali intercompartimentali)*. — Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

(I rimanenti commi del medisimo articolo concernono la composizione della delegazione della pubblica amministrazione e di quella delle organizzazioni sindacali, nonché le regole procedimentali da applicarsi)».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è il seguente:

«Art. 5. (*Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*). — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

Corpo nazionale di vigili del fuoco.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

dal Ministro delle finanze;

dal Ministro dei lavori pubblici;

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

dal Ministro dell'interno.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

— Il D.L. n. 163/1987 reca: «Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale». Il predetto decreto non è stato convertito in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987, serie gen.) ed è stato sostituito dal D.L. 30 giugno 1987, n. 251, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987, serie gen.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Il testo degli articoli 8 e 9 è il seguente:

«Art. 8. — Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza di gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa».

«Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al pecedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo».

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Art. 18. (*Profili professionali*). — I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni».

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 16:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87». Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6. (*Mobilità*). — 1. I carichi funzionali di lavoro — condizione essenziale per avviare processi di mobilità del personale — saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.

2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità — al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità

specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto — possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purchè appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.

3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.

4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazioone dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.

5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.

6. Le stesse procedure negoziali — ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite — potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.

7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è il seguente:

«Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 2. *(Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico).* — 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.

2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilità e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.

3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalità di lavoro previsti dagli accordi, può individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.

4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.

5. Il Governo predisporrà, secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualità e ampliamento di attività e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.

7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sarà predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.

8. Le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno».

— Il testo dell'art. 3, comma 4°, del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente.

«Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985».

Nota all'art. 23:

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne: «Istituzione del servizio sanitario nazionale». L'art. 6 stabilisce le funzioni amministrative di competenza dello Stato.

Nota all'art. 25:

Il D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Il testo dell'art. 13 è il seguente:

«Art. 13. *(Libretto sanitario).* — A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati *A* e *B* del

presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio».

Nota all'art. 30:

Il testo dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, è il seguente:

«A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali».

Nota all'art. 31:

La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». Il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11. *(Attività culturale, ricreative e assistenziali).* — Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori».

Nota all'art. 34:

Il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, reca: «Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

Nota all'art. 37:

Il testo dell'art. 21 della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Art. 21. *(Formazione e aggiornamento del personale).* — La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

Nota all'art. 46:

Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato». Il testo dell'art. 82 è il seguente:

«Art. 82. *(Assegno alimentare).* — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

Nota all'art. 47:

Il D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». Il testo dell'art. 2, comma 2°, è il seguente:

«La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categoria	Classi	Scatti
1	L. 192.000	L. 98.400
2	» 214.400	» 109.880
3	» 256.000	» 131.200
4	» 280.000	» 143.500
5	» 312.000	» 159.900
6	» 344.000	» 176.300
7	» 403.200	» 206.610
8	» 480.000	» 246.000».

Note all'art. 49:

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, concerne: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». L'art. 4 disciplina il passaggio dall'ordinamento per carriere a quello per qualifiche funzionali. L'art. 25 disciplina l'attribuzione degli stipendi.

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) è il seguente:

«Art. 2. — Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima».

Nota all'art. 54:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 9/1986, come modificato dalla legge di conversione (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale

prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e succesive norme di modifica.

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento».

Nota all'art. 56:

La legge n. 312/1980 è entrata in vigore il 13 luglio 1980. I relativi articoli 30 e 31 riguardano, rispettivamente, il personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo e il personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.

Note all'art. 59:

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 14. *(Fondo di incentivazione).* — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 12. *(Produttività).* — 1. La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto».

Nota all'art. 60:

Il testo dell'art. 16 (di cui si trascrivono i primi due commi) della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di cordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Nota all'art. 61:

Per il testo dell'art. 12, primo comma, della legge n. 93/1983 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 62:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 (Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), è il seguente:

«Art. 1. *(Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7).* — L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

"Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta un'indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)"».

Nota all'art. 63:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R.. n. 985/1980 è il seguente:

«Art. 2. *(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive).* — Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso è ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).

Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto è corrisposto nella misura di L. 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore».

Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 2 del medesimo.

Nota all'art. 64.

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 985/1980 è il seguente:

«Art. 4. *(Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori).* — Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima».

Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 4 del medesimo.

Nota all'art. 65.

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 985/1980 è il seguente:

«Art. 5. *(Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolare categorie di personale).* — Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre».

Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 5 del medesimo.

Note all'art. 66:

— L'art. 8 del D.P.R. n. 985/1980 non ha subito modificazioni.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 4584 del 5 agosto 1982 è stato pubblicato nel 6° supplemento al Gazzettino ufficiale del Ministero n. 9 del 1° maggio 1983.

— Il testo dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, è il seguente:

«Art. 29. *(Criteri di erogazione).* — Il premio industriale di cui al precedente art. 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali.

All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi».

Note all'art. 67:

— L'art. 1 del D.P.R. 1° giugno 1983, n. 356, recante: «Rivalutazione delle indennità spettanti al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti», ha sostituito l'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919.

— L'art. 6 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, prevede una disposizione particolare, in materia di rimborso della spesa di albergo, per il personale addetto ai servizi viaggianti.

Note all'art. 73:

— La legge 3 aprile 1979, n. 101, reca: «Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico».

— La legge 22 dicembre 1981, n. 797, reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazioe delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

Note all'art. 74:

— Il testo dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 101/1979 (cfr. anche note all'art. 73) è il seguente:

«All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione».

— Per la legge n. 797/1981 si veda alle note all'art. 73.

Note all'art. 75:

— Il testo dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 200. *(Modalità).* — Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.

Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il conenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta».

— Per il D.P.R. n. 752/1976 si veda alle note all'art. 1.

Nota all'art. 76:

La legge n. 101/1979 è entrata in vigore il 22 aprile 1979.

Nota all'art. 79:

Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53 (per l'argomento del decreto si veda alla nota dell'art. 47) è il seguente:

«Entro il 30 giugno 1984 e comunque contestualmente a quanto previsto nell'articolo precedente:

a) (Omissis).

b) si procederà alla rideterminazione dei compensi di intensificazone previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in maniera che i compensi medesimi siano corrisposti, per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa, nella misura di 4 ore negli uffici locali di rilevante entità, di 3 ore negli uffici di media entità e di 2 ore negli uffici di minore entità».

Note all'art. 80:

— L'art. 2 del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269, concerne indennità per servizio notturno; l'art. 5 del medesimo D.P.R. disciplina il compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive.

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 985/1980 si veda alla nota all'art. 62.

— Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 985/1980 si veda alla nota all'art. 63.

— Il testo dell'art. 4, terzo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150, è il seguente:

«Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai precedenti commi sono maggiorate del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento».

Nota all'art. 83:

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53, è il seguente:

«Art. 9. *(Trattamento economico per passaggio di categoria).* — Al personale che, a seguito di concorso, verrà nominato a categoria immediatamente superiore dal 1° gennaio 1985 sarà attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato è inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101».

Note all'art. 84:

— La legge 3 luglio 1970, n. 483, reca: «Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». L'art. 8 della predetta legge fissa la misura del compenso incentivante al persoale di detta Amministrazione.

— Si trascrive il testo dell'art. 130 della legge n. 312/1980:

«Art. 130 *(Premio per l'incremento del rendimento industriale).* — Al fine di accrescere la produttività àziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che il personale che svolga, attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli *standards* accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato art. 8;

I predetti *standards* e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Note all'art. 89:

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributtivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Il titolo IV concerne il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Si riportano le rubriche degli articoli 98, 104, 110, 111:

art. 98: classificazione del personale;
art. 104: commissione nazionale paritetica;
art. 110: concorsi;
art. 111: modallità di svolgimento dei cconcorsi e dei corsi professionali.

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge n. 283/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 49) è il seguente:

«Art. 4. — La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

Qualifica	Posti numero
I	300
II-III	3.200
IV	5.500
V	5.300
VI	2.000
VII	1.000
VIII	700

Alla determinàzione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari nè aumento del numero complessivo dei posti in organico.

In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionalé di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superoiori, e capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinano l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che, dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento».

Nota all'art. 90:

Il testo dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidete della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, è il seguente:

«Per le alte specializzazione prrofessionali connesse alle funzioni di cui ai profili professionali di "operatore specializzato meccanico manutentore e di lavorazione", "operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione" e "operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione" sarà attribuito, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto,

l'importo equivalente ad una classe di stipendio, previo accertamento professionale nel limite del fabbisogno risultante dall'applicazione della nuova organizzazione del lavoro e comunque non superiore a trecentocinquanta unità».

Nota all'art. 91:

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 126, reca: «Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade». L'art. 16 disciplina la residenza in alloggi di servizio.

Note all'art. 93:

— Il punto 7, gruppo V della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, concerne l'indennità di rischio per «prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico».

— La legge 15 novembre 1973, n. 734, reca: «Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello stato e soppressione di indennità particolari».

— Il testo dell'art. 8, primo ccomma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975 è il seguente:

«Art. 8. *(Individuazione delle categorie).* — In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato *A*, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio».

Nota all'art. 98:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». L'art. 10 disciplina il compenso per lavoro straordinario; il quarto comma di detto articolo, con riferimento ai limiti massimi individuali e ai limiti di spesa previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, dispone: «Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di lavoro straordinario per servizi particolari, ivi compresi quelli relativi all'attività di prevenzione, addestramento e formazione, o per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali».

Nota all'art. 100:

Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 è il seguente:

«Art. 8. *(indennità).* — A decorrere dal ° gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sara corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilità. Detta indennità è cumulabile con l'indennità dovuta agli elicotteristi ed agli operatori subacquei ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1981, n. 141, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146».

Note all'art. 104:

— Il decreto del Presidente della Republica 6 marzo 1981, n. 141, reca: «Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionele dei vigili del fuoco».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato».

Note all'art. 105:

— La legge 13 maggio 1983, n. 197, reca: «Ristrutturazione della cassa depositi e prestiti». Si trascrive il testo degli articoli e commi ai quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1. *(della Cassa depositi e prestiti).* — Con effetto dal 1° luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, è disciplinata dalla presente legge, nonché dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.

Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, è soppressa.

Il Parlamento esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni».

«Art. 8, primo comma, lettera *g)*. — Il consiglio di amministrazione delibera:

(Omissis)

g) sulla determinazione degli organici, nonché sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo art. 11».

«Art. 7, primo comma, lettera *a)*. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è composto:

a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede».

«Art. 11, quarto comma. — La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adotte con la medesima procedura».

«Art. 14. *(Rapporti con le organizzazioni sindacali).* — Il consiglio di amministrazione cura anche, a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e le condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge.

Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dal consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali».

Note all'art. 106:

— Per l'art. 25 della legge n. 312/1980 si veda alla nota all'art. 49.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 si veda nell'art. 105.

— Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

Note all'art. 113:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo».

— La legge 1° aprile 1981, n. 211, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

87G0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. **270**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ, CONFAIL/FAILEL, CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale:

EMANA

il seguente decreto:

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II

Art. 2.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del

presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:

l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;

l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di assunzione di personale;

l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;

le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;

la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;

le «pari opportunità»;

i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo;

la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;

le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.

2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.

Art. 3.
Livelli di contrattazione

1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) - Regionale, che riguarda:

l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;

la formazione dei programmi di occupazione;

la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;

la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale;

la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonché del loro utilizzo;

i piani e i programi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;

la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;

la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;

le pari opportunità;

le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presenta decreto;

b) - Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:

la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;

l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonché le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;

i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;

l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie;

la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto degli incentivi alla produttività;

le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.

2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 4.

Composizione delle delegazioni

1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:

a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:

della regione;

dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;

dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;

degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.

3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:

dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;

da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;

da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

TITOLO SECONDO

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Art. 5.

Assunzione per chiamata diretta

1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalità e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non è richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

Art. 6.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 7.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 8.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 9.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 10.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 11.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività:

prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;

prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;

prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;

prevenzione nei luoghi di lavoro.

3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 12.

Profili professionali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avrannno valore per il prossimo triennio contrattuale.

Art. 13.

Commissione paritetica

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte:

per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza;

per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessità dell'organizzazione, della quantità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;

per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione.

Art. 14.

Normativa concorsuale

1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Capo I

Art. 15.

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.

2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;

b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;

c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera *b)* per consentire una migliore utilizzazione del personale;

d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.

3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.

4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.

5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.

Art. 16.

Orario di lavoro

1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.

2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate.

4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.

5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Art. 17.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.

7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base inziale di livello in godimento;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è ridotto a 156.

Art. 18.

Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situzioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali.

4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durara, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.

12. È vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:

a) tutte le figure del ruolo amministrativo;

b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;

c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;

d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.

13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.

14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.

15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.

16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Art. 19.

Mobilità

1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.

2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.

3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.

Art. 20.

Mobilità nell'ambito dell'ente

1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere *A)* e *B)* l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione.

3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere *A)* e *B)*.

A) Mobilità d'urgenza:

1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;

2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;

3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;

4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.

B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:

1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica;

2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;

3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;

4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire:
per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;

per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.

4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera *B)* del presente articolo.

7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 21.

Mobilità tra enti in ambito regionale

1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:

1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.

I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:

A) A domanda:

la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;

l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;

in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla unità sanitaria locale di destinazione:

nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al *curriculum*, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;

il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.

B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto:

in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto — conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali — al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub *A)* del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera *A)*, il dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;

al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera *B)* del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.

II) Mobilità tra enti del comparto:

È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 22.

Mobilità tra enti in ambito interregionale

1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie:

1) mobilità tra unità sanitarie locali;
2) mobilità tra enti del comparto.

I) Mobilità tra unità sanitarie locali:

La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:

1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di appartenenza;

2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione.

Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.

In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore:

di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea;

di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio.

Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.

II) Mobilità tra enti del comparto:

È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presene decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 23.

Mobilità intercompartimentale

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.

2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.

5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché superata presso l'ente di provenienza.

Art. 24.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.

3. A tali fini il dipendente puo essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.

4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.

6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.

TITOLO QUARTO

DOVERI RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I

Art. 25.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - così come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli stessi.

Art. 26.

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.

2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.

3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende:

a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;

b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;

c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;

d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;

e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.

4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.

7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'cffettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio.

8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una opportuna motivazione.

11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale;

c) formazione di base e riqualificazione del personale.

12. Le attività sub *b)* e *c)* sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.

14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la più ampia pubblicità.

15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, e remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.

Capo II

Art. 27.

Prestazioni di consulenza

1. L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:

A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:

le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario;

il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttività.

B) In servizio di altro ente del comparto:

l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:

i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;

le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;

i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate;

il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.

C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:

l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:

la durata della convenzione;

i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;

l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;

motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;

il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito;

le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Capo III

Art. 28.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Art. 29.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 30.

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.

2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.

4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitaria locale.

5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definità d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.

6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.

7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della Comunità economica europea.

8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sullle quali attuare la priorità degli interventi.

Art. 31.

Permessi, ritardi e recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno colcolate nel monte ore complessivo.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.

5. Le ipotesi di recupero dovono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Capo IV

Art. 32.

Indumenti di lavoro

1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni,

verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.

2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 33.

Mensa

1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.

2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.

3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.

4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1500 per la durata del presente decreto.

5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Art. 34.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.

Art. 35.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Capo V

Art. 36.

Diritti sindacali

1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonché i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente.

2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato.

3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.

Art. 37.

Assemblea del personale

1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili nè convertibili.

2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verrà corrisposta la normale retribuzione.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità operative e comunicata al servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.

5. Le, modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

Art. 38.

Diritti all'informazione

1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.

2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:

a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi;

b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.

3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.

4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonché una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.

5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.

Art. 39.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti)

Art. 40.

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo VI

Art. 41.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio

1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

TITOLO QUINTO

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 42.

Aumenti

1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (Compreso quello del 1986	Dal 1° gennaio 1988 (compreso quello del 1986-87)
-	-	-	-
1°	150.000	325.000	500.000
2°	285.000	617.000	950.000
3°	330.000	715.000	1.100.000
4°	345.000	747.500	1.150.000
5°	240.000	520.000	800.000
6°	450.000	975.000	1.500.000
7°	630.000	1.365.000	2.100.000
8°	810.000	1.755.000	2.700.000
9°	1.008.000	2.184.000	3.360.000
10°	810.000	1.755.000	2.700.000
11°	900.000	1.950.000	3.000.000

2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.

3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente decreto.

Art. 43.

Nuovi stipendi

1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati:

Livello 1°	Personale addetto alle pulizie	L. 3.800.000
Livello 2°	Commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari	» 4.550.000
Livello 3°	Ausiliari socio sanitari specializzati.	» 4.900.000
Livello 4°	Operatori professionali seconda categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi.	» 5.550.000
Livello 5°	Operatori tecnici coordinatori	» 6.300.000
Livello 6°	Operatori professionali prima categoria collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori, assistenti amministrativi, educatori professionali.	» 7.200.000
Livello 7°	Operatori professionali prima categoria coordinatori, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi, assistenti religiosi. . . .	» 8.500.000
Livello 8°	Operatori professionali dirigenti collaboratori amministrativi coordinatori	» 10.400.000
Livello 9°	Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo .	» 12.000.000
Livello 10°	Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore amministrativo	» 13.900.000
Livello 11°	Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo capo servizio	» 17.000.000

Art. 44.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 45.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennità per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti).

6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 46.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 47.

Paga oraria giornaliera

1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali.

3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.

4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.

5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.

Capo II

Art. 48.

Indennità di direzione per direttori amministrativi

1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9° - vice direttore amministrativo	L. 2.600.000
Livello 10° - direttore amministrativo	» 5.100.000
Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio	» 8.600.000

2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 49.

Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza

1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9°	L. 4.300.000
Livello 10°	» 6.600.000
Livello 11°	» 9.600.000

2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 50.

Indennità tecnico-professionale

1. Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9°	L. 2.600.000
Livello 10°	» 5.100.000
Livello 11°	» 8.600.000

2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 51.

Indennità biologi, chimici e fisici

1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° competono le seguenti indennità annue, fisse lorde:

1) Indennità professionale:

9°	L. 2.000.000
10°	» 3.000.000
11°	» 4.000.000

2) Indennità specialistica:

9°	L. 2.300.000
10°	» 3.600.000
11°	» 5.600.000

3) Indennità di dirigenza:

9°	L. 450.000
10°	» 610.000
11°	

Art. 52

Indennità di bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Capo III

Art. 53.

Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.

2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici, con l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.

Art. 54.

Indennità di coordinamento

1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di:

a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;

b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.

Art. 55.

Indennità di polizia giudiziaria

1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennità fissa lorda annua di L. 1.000.000.

Art. 56.

Indennità per il personale infermieristico

1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di L. 20.000.

Art. 57.

Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti

1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 40.000.

2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda di L. 65.000.

3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente.

4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennnità nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.

5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 1° febbraio 1987.

6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

Capo IV

Art. 58.

Indennità di rischio da radizioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un indennità di «rischio da radiazione» nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in «zone controllate», ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.

4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.

5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.

6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.

Art. 59.

Indennità di profilassi antitubercolare

1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Art. 60.

Indennità per servizio notturno e festivo

1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una «indennità notturna» nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

Art. 61.

Norma di primo inquadramento

1. L'indennità prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con decorrenza 1° gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 1° gennaio 1986 del 30% e dal 1° gennaio 1987 del 65%.

2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle *B*), *C*) e *D*) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.

3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.

Capo V

Art. 62.

Decorrenza degli aumenti

1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare.

2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 1° febbraio 1987.

Capo VI

Art. 63.

Equo indennizzo

1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%;

b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica iscritte alla prima categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto *a)*;

c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;

d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.

4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.

Art. 64.

Trattamento di quiescenza

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Capo VII

Art. 65.

Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia

1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità sanitaria locale di Campione d'Italia.

2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO SESTO

PRODUTTIVITÀ

Capo I

Art. 66.

Tipologia e finalità dell'istituto

1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema «per obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:

I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

II) produttività «per obiettivi».

Art. 67.

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i «risparmi» derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie *B* e *C*, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.

7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.

8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.

9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 68.

Valutazione della produttività

1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.

2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art. 70.

3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di di tutti i componenti l'équipe.

4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.

Art. 69.

Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe

1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.

2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria *A*) medici e all'équipe e al fondo comune *B*) del personale laureato non medico, alla categoria *C*) e alla categoria *D*). Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalla organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria *B*) del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.

7. Il fondo della categoria *B*) viene ripartito nel modo seguente:

le competenze previste nel tariffario per la categoria *A*) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria *B*), personale laureato non medico.

8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria *B*) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria *A*).

9. In analogia e costituito il fondo comune della categoria *B*); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria *B*) afferiscono al fondo comune *B*), personale laureato non medico.

10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.

11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *B*) saranno suddivise nel modo seguente:

	Fondo equipe *B*	Fondo comune *B*
Dirigente	1,8	1,2
Coadiutore	1,4	1,1
Collaboratore	1	1

12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 1° gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria *B*).

13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.

14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.

15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo *A*) medici.

16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standars quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

Art. 70.

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) I, comma 6, dell'art. 66

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:

A) Medici;

B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

D) Restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

	A	B	C	D	Totale
1) - prestazioni di radiologia	70	—	18	12	100
2) - prestazioni di laboratorio	65	—	23	12	100
3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni fatturabili	85	—	10	5	100
4) - prestazioni riabilitative	55	—	32	13	100

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *A*) medici e *B*) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:

— all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;

— al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

— assistente e collaboratore 1;

— aiuto e coadiutore 1,4;

— primario ed equiparati, dirigente 1,8,

mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

— assistente 1,
— aiuto 1,1;
— primario 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria *B*) debbono intendersi riferite alla nuova categoria *C*), le quote relative alla categoria *C*), afferiscono alla nuova categoria *D*).

14. La colonna della categoria *B*) verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa.

Art. 71.

Plus orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.

2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:

a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale;

b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64.

3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potrà essere superiore a due ore settimanali.

5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.

6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

— stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
— indennità integrativa speciale;
— indennità annue fisse e continuative;
— rateo di tredicesima mensilità.

10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.

11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria *D*).

Art. 72.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66

1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di ripartizione sono definite nell'art. 70.

2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di riparto dell'attività fatturabile.

3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria *B*) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.

4. Le compentenze attribuite al personale della categoria *C*) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.

5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *D*) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.

6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.

Capo II

Art. 73.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66

1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.

2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sul scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.

PARTE II - AREA MEDICA

TITOLO I

ACCORDI DECENTRATI

Capo I

Art. 74.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:

l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;

la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici;

l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di assunzione di personale;

le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;

le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;

i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari;

la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;

l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;

l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale intramurale;

la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;

i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;

le «pari opportunità»;

le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.

2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.

Art. 75.

Livelli di contrattazione

1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda:

attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;

la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;

la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;

l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale;

la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;

la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo;

i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse;

la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;

la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;

le «pari opportunità»;

le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto;

b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:

la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;

l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;

i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;

l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie;

la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività;

la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale;

i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;

le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 76.

Composizione delle delegazioni

1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:

a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:

della regione;

dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

dell'UNCEM per le comunità montane;

degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.

b) per le organizzazioni sindacali:

da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.

3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:

dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;

da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;

da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Art. 77.

Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario

1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a «tempo pieno» o a «tempo definito» ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.

2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.

3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.

4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.

6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessità di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a «tempo definito» e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.

8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.

9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali:

a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;

b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.

10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.

12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.

13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata.

14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo.

15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.

16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.

17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonchè attività consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.

Art. 78.

Commissione regionale

1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione regionale cui è affidato:

a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;

b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera attività professionale qualora non attivata all'interno delle strutture dell'ente.

2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:

da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanità.

3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti *a*) e *b*) entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale è indicato dal medico interessato.

Art. 79.

Commissione per profili professionali medici

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale medico e

veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Capo I

Art. 80.

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.

2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.

3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle équipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.

4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:

a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;

b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.

6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di garantire tutte le attività mediche istituzionali.

7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.

8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.

Art. 81.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 2, le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.

7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto al 156.

11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.

12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno.

Art. 82.

Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.

4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.

5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di dieci pronte disponibilità nel mese.

13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonchè, solo per particolari necessità, degli altri assistenti.

14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.

TITOLO IV

DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I

Art. 83.

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.

2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.

3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende:

a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;

b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;

c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;

d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;

e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.

4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.

5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazione sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.

7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio.

8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una opportuna motivazione.

11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;

b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale;

c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico.

12. Le attività sub *b)* e *c)* del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno.

14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la più ampia pubblicità.

15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.

Capo II

Art. 84.

Prestazioni di consulenza e consulti

1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:

A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:

le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario;

il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della produttività.

B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:

l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:

i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro;

i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie interessate;

nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di convenzione;

il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.

C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:

l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del

Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:

la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;

il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni dall'introito;

è fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;

le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

D) Consulti:

rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a «tempo pieno» al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche;

il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;

in situazioni di urgenza il medico a «tempo pieno» durante l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio;

l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvederà, entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;

il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di appartenenza.

2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.

Art. 85.

Libera professione

1 Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attività libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale.

2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui può svolgersi l'attività libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresì, i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate.

3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilità organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella stuttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione.

5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanità al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.

6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art. 78.

Art. 86.

Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica

1. Lo svolgimento di attività libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del medico e delle équipes a garantire la piena funzionalità dei servizi.

2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e divisionale e per l'attività connessa all'istituto di incentivazione della produttività.

3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.

4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati viene svolta dall'intera équipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.

5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sarà sottoposto.

6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.

7. Poiché di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito — d'intesa con le équipes interessate — un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all'impegno richiesto dall'équipe per la predetta attività.

8. Il medico facente parte di una équipe che svolge l'attività libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è tenuto all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'équipe.

9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in analogia a quanto previsto per l'attività in costanza di ricovero quantificando il debito orario da restituire.

10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere assoggettato a regime libero-professionale.

Art. 87.

Tabella di ripartizione dei proventi

1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel modo seguente:

1) - Attività libero-professionale in costanza di ricovero:

	Amministrazione	Fondo comune medici	Fondo comune equipe non medica	Equipe medica
a) Laboratori di analisi chimico-cliniche e di patologia clinica	68%	2,5%	5%	24,5%
b) Radiologia, terapia fisica, medicina nucleare	67%	2,5%	5%	25,5%
c) Centro trasfusionale, cardiologia elettroencefalomiografia, fisiopatologia respiratoria, recupero e rieducazione funzionale, anatomia patologica, virologia, microbiologia	61%	4%	5%	30%
d) Servizio di anestesia sui proventi derivati dall'applicazione tariffaria per le sole prestazioni libero-professionali in costanza di ricovero	5%	10%	5%	80%
e) Sola visita	10%	7%	5%	78%
f) Interventi chirurgici, servizi non elencati nelle precedenti lettere e visite con piccoli interventi	20%	7%	5%	68%

2) - Attività ambulatoriali libero-professionali personali o divisionali:

	Amministrazione	Fondo comune medici	Fondo comune equipe non medica	Equipe medica o singolo medico
Emodialisi	82%	1,5%	5%	11,5%
Sola visita	10%	7%	5%	78%
Visita con piccoli interventi e prestazioni diagnostico-strumentali	20%	7%	5%	68%

2. I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue:

1) - al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%;

2) - la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti modalità:

Primario	1,80
Aiuto	1,40
Assistenti	1,00

3) - Al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2.

3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza.

4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

Art. 88.

Attività libero professionale dei veterinari

1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purché tale attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge regionale.

2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.

Art. 89.

Compatibilità del personale medico e veterinario

1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla condizione che:

a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro straordinario;

b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;

c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.

Art. 90.

Tariffario

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le attuali tariffe.

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 91.

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni

1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo unico nazionale ex art. 9 della legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo degli accordi sopra indicati.

Capo II

Art. 92.

Stipendi ed indennità
(Valori annui lordi in migliaia di lire)

1. Profilo professionale medici:

Posizione funzionale	Stipendio	Indennità medico specialistica	Indennità dirigenza medica	Indennità tempo pieno	Totale
MEDICI A TEMPO PIENO					
Assistente medico	12.000	2.300	450	10.000	24.750
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero	13.900	3.600	610	14.000	32.110
Dirigente sanitario, sovrintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero	17.000	5.600	—	16.900	39.500

Posizione funzionale	Stipendio	Indennità medico specialistica	Indennità dirigenza medica	Indennità tempo pieno	Totale
					—
MEDICI A TEMPO DEFINITO					
Assistente medico	8.000	1.600	450	—	10.050
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero	10.400	2.400	610	—	13.410
Dirigente sanitario, sovrintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero	13.000	3.900	—	—	16.900

2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito, cui non viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità di dirigenza medica annua di L. 650.000 e l'ammontare complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in egual misura.

3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo, compete una somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica nelle misure fisse di L. 276.000 per il medico a tempo pieno e di L. 192.000 per il medico a tempo difinito.

4. Profilo professionale veterinari:

Posizione funzionale	Stipendio	Indennità medico-veterinaria ispezione, vigilanza e polizia veterinaria	Indennità specialistica medica	Indennità dirigenza medico-veterinaria	Totale
Collaboratore	12.000	10.000	2.300	450	24.750
Coadiutore	13.900	14.000	3.600	610	32.110
Dirigente	17.000	16.900	5.600	—	39.500

5. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti già in godimento al 31 dicembre 1985.

6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione dell'indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe.

7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.

8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianità pregressa sull'indennità stessa è valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale per legge o regolamento era inibita l'attività libero professionale ed abbia, altresì, formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1° giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.

Art. 93.

Paga oraria giornaliera

1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.

3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.

4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.

5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.

Art. 94.

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno

1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo definito.

Art. 95.

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.

Capo III

Art. 96.

Indennità differenziata di responsabilità primariale

1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai medici primari.

2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenza all'area:

a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili;

b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili.

Art. 97.

Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici

1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilità.

Art. 98.

Indennità di rischio radiologico

1. L'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni inonizzanti e da gas e vapori anestetici.

Capo IV

Art. 99.

Erogazione delle indennità

1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare, ad eccezione della indennità medico-professionale di tempo pieno che è corrisposta per tredici mensilità e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilità.

2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, l'indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.

Art. 100.

Aumenti economici

1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:

30% dal 1° gennaio 1986;

65% dal 1° gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);

100% dal 1° gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).

TITOLO VI

PRODUTTIVITÀ

Capo I

Art. 101.

Tipologia e finalità dell'Istituto

1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema «per obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.

4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di Unità Sanitarie Locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:

I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983;

II) produttività «per obiettivi».

Art. 102.

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i «risparmi» derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potrano integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie *B* e *C*, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.

7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.

8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 103.

Valutazione della produttività

1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di produttività che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa.

2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonchè l'espletamento dell'attività stessa in tutti i giorni feriali.

3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici di produttività:

a) durata media della degenza complessiva e per singole unità operative;

b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.

4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità operativa, tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.

5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella *A*) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.

6. Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.

7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:

a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;

b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;

c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna;

e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.

8. Tabella *A*

Attività per interni	Attività per esterni	Quota da attribuire al personale
50%	50%	100,00%
49%	51%	98,00%
48%	52%	96,15%
47%	53%	94,33%
46%	54%	92,59%
45%	55%	90,90%
44%	56%	89,28%
43%	57%	87,71%
42%	58%	86,20%
41%	59%	84,74%
40%	60%	83,33%
39%	61%	81,96%
38%	62%	80,64%
37%	63%	79,36%
36%	64%	78,12%
35%	65%	76,92%
34%	66%	75,75%
33%	67%	74,62%
32%	68%	73,52%
31%	69%	72,46%
30%	70%	71,42%
29%	71%	70,42%
28%	72%	69,44%
27%	73%	68,49%
26%	74%	67,56%
25%	75%	66,66%
24%	76%	65,78%
23%	77%	64,93%
22%	78%	64,10%
21%	79%	63,29%
20%	80%	62,50%
19%	81%	61,72%
18%	82%	60,97%
17%	83%	60,24%
16%	84%	59,52%
15%	85%	58,82%
14%	86%	58,13%
13%	87%	57,47%
12%	88%	56,81%
11%	89%	56,17%
10%	90%	55,55%
9%	91%	54,94%
8%	92%	54,34%
7%	93%	53,76%
6%	94%	53,19%
5%	95%	52,63%
4%	96%	52,08%
3%	97%	51,54%
2%	98%	51,02%
1%	99%	50,50%
0%	100%	50,00%

Art. 104.

Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe

1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria *A)*; ed all'équipe e al fondo comune della categoria *B)* del personale laureato non medico, alla categoria *C)* e alla categoria *D)*.

2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assogggettabili a rilevazione e fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria *B)* del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai laureati non medici più il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.

7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo *A)* medici.

8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

Art. 105.

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:

A) Medici;.

B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella *h)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979

dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica.

D) Restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di pesonale:

	A	B	C	D	Totale
1) - prestazioni di radiologia	70	—	18	12	100
2) - prestazioni di laboratorio	65	—	23	12	100
3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni fatturabili	85	—	10	5	100
4) - prestazioni riabilitative	55	—	32	13	100

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *A*) medici saranno suddivise come segue:

all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;

al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

— assistente 1;

— aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore 1,1;

— primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria *B*) debbono intendersi riferite alla nuova categoria *C*), le quote relative alla categoria *C*) afferiscono alla nuova categoria *D*).

14. La colonna della categoria *B*) verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

Art. 106.

Plus-orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.

2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:

7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;

indennità integrativa speciale;

indennità primariale differenziata;

indennità annue fisse e continuative;

rateo di 13ª mensilità.

9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.

10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.

Capo II

Art. 107.

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari

1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.

2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonchè della quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.

3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104 verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si farà riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.

4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.

5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica che le Unità Sanitarie Locali erogano come attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.

6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.

7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.

Capo III

Art. 108.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101

1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.

2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.

5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Capo I

Art. 109.

Norma interpretativa per il personale veterinario

1. A far data dal 1° giugno 1985 al personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente all'indennità di tempo pieno è attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di non averla prestata.

Art. 110.

Norma transitoria per gli ex medici condotti

1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal

presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.

Capo II

Art. 111.

Norma di rinvio

1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.

— Progetti finalizzati . . . . art. 11
— Mobilità . . . . » 19
— Mobilità nell'ambito dell'ente. . . . » 20
— Mobilità tra enti in ambito regionale . . » 21
— Mobilità tra enti in ambito interregionale » 22
— Mobilità intercompartimentale . . . » 23
— Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica . . . . » 24
— Documentazione dello stato di infermità » 28
— Visite mediche di controllo . . . . » 29
— Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro . . . . » 30
— Permessi, ritardi, recuperi . . . . » 31
— Indumenti di lavoro . . . . » 32
— Mensa . . . . » 33
— Attività sociali, culturali e ricreative. . . » 34
— Santo patrono » 35
— Diritti sindacali. . . . . » 36
— Assemblea del personale » 37
— Diritto all'informazione . . . . » 38
— Patronato sindacale . . . . » 39
— Pari opportunità . . . . » 40
— Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio » 41
— Conglobamento di quota della indennità integrativa speciale . . . . » 46
— Bilinguismo . . . . » 52
— Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione . . . . » 53
— Indennità di coordinamento » 54
— Indennità di rischio da radiazioni . . . . » 58
— Indennità di profilassi antitubercolare. . » 59
— Indennità per servizio notturno e festivo » 60
— Equo indennizzo . . . . » 63
— Trattamento di quiescenza . . . » 64
— Norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia. . . . art. 65
— Procedure di raffreddamento dei conflitti estensione dei giudicati amministrativi . . . . . » 112
— Verifica . . . . » 113
— Cittadino utente . . . . » 114
— Norma transitoria . . . . » 115
— Particolari casi di inquadramento . . . . » 116
— Norma particolare di primo inquadramento . . . . » 117
— Flussi informativi . . . . » 118
— Commissioni professionali. . . . . » 119
— Accordo intercompartimentale . . . . . . » 120
— Disposizione finale. . . . . » 121
— Norma finale e di rinvio . . . . » 122

PARTE TERZA

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

Art. 112.

Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi

1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui è attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.

5. La delegazione di cui al comma 4 dovrà riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.

6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonché il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.

Art. 113.

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 delle legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 114.

Cittadino utente

1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttività, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità e la libertà della persona umana.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Art. 115.

Norma transitoria

1. Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.

Art. 116.

Particolari casi di inquadramento

1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1° gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 117.

Norma particolare di primo inquadramento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate:

a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale o di cassa mutua provinciale - 11° livello;

b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) - 10° livello;

c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la titolarità di un reparto della sede provinciale - 9° livello;

d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8° livello;

e) personale medico capo ripartizione - o 9° livello allegato *A* ex decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, in comuni capoluogo di provincia - 11° livello;

f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;

g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato o incarico di coordinamento - 7° livello;

h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;

i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico titolo professionale e di una anzianità di tre anni nella qualifica nonchè del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 7° livello;

l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;

m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;

n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato - 4° livello;

o) collaboratori tecnici del parastato:

1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura, geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale corrispondente alla laurea - 9° livello;

2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianità in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 9° livello;

3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 8° livello;

4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 7° livello;

p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attività sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979, o inquadrato, purché in livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente nonché il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo professionale del personale tecnico sanitario o al profilo professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni funzionali di collaboratore - 6° livello; e coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;

q) personale ex ospedaliero, del I livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 10° livello;

r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 11° livello.

Capo II

Art. 118.

Flussi informativi

1. Sugli isitituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità.

2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.

Art. 119.

Commissioni professionali

1. In ogni regione è costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attività delle strutture pubbliche.

2. La commissione ha il compito:

di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale;

di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.

3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di regione ed è costituita da:

a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;

b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la presenza dei diversi profili professionali;

c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;

d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;

e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualità, attività di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.

5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni fornite dalla commissione regionale.

6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento alle commissioni professionali regionali, con decreto del Ministro della sanità, è costituita una commissione professionale a livello centrale, presieduta dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e costituita da:

a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;

b) tre dirigenti del Ministero della sanità;

c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto e dall'ANCI;

d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;

e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi professionali;

f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro;

h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;

i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità con funzioni di segretario.

Art. 120.

Accordo intercompartimentale

1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;

2) disciplina del congedo ordinario;

3) disciplina del congedo straordinario;

4) disciplina dell'aspettiva;

5) disciplina del trattamento di missione;

6) disciplina del trattamento di trasferimento;

7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

8) inserimento nella 13ª mensilità della quota I.I.S. di L. 48.000.

2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Art. 121.

Disposizione finale

1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unità sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.

Art. 122.

Norma finale di rinvio

1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.

Art. 123.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.

Art. 124.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di: art. 5, commi 2, 3 e 4; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi 3, 4 e 5 e art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - USPPI.

Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate CGIL-F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS; CISL-Medici; UIL-Sanità; UIL-Sanità Coordinamento Medici; CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; CONFSAL-Sanità; USPPI-PENSPRO e AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanità; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO; CASIL-Sanità; CUMI-AMFUP.

PREMESSA

Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanità, il coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento nazionale medici UIL sanità, F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO, AUPI, USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL, CONFSAL-sanità, con il presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.

OGGETTO

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel procollo d'intesa del 25 luglio 1986.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

TITOLARITÀ

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto).

PROCLAMAZIONE - MODALITÀ - PUBBLICITÀ

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:

accettazione d'urgenza;

pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;

anestesia per le sole urgenze;

medicina neonatale;

rianimazione e terapie intensive;

unità coronariche;
emodalisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonché l'erogazione delle prestazioni garantite.

VINCOLI E SANZIONI

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti.

ALLEGATO *B*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN).

PREMESSA

La Confedir - Dirsan:

con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.

OGGETTO

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

TITOLARITÀ

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

PROCLAMAZIONE - MODALITÀ - PUBBLICITÀ

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel caso VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:

accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonché l'erogazione delle prestazioni garantite.

VINCOLI E SANZIONI

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO

Art. 1.

Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti alla solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2.

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente organizzati.

Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 3.

Saranno inotre compiuti gli atti e le attività non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 4.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 5.

La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 6.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi.

Art. 7.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 8.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.

Art. 9.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi emergenze di carattere sanitario.

Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 10.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Art. 11.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Art. 12.

Per le pecularietà proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.

Specificità per i medici veterinari

Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.

Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contigibile ed urgente ad uno o più sanitari dipendenti all'uopo delegati.

Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato al fine di garantire le urgenze.

La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno quindici giorni di preavviso.

Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.

Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi:

1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) approvigionamento carneo alle comunità.

Art. 13.

Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 14.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 15.

La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 16.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei ıotivi.

Art. 17.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a uindici giorni.

Art. 18.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero aranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di unità anitaria locale o di presidio, e di istituto zooprofilattico sperimentale agli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazioe sindacale.

Art. 19.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, pidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi mergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali mergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se precedentemente ıdetti, saranno sospesi.

Art. 20.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora ossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, la bertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e ella democrazia, ovvero la stesa etica medica, la sottoscritta rganizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà di iniziativa in eroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra ormulate.

Art. 21.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente on la durata degli accordi nazionali stipualti ai sensi della legge 29 narzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali ccordi, la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di onfermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente ll'inizio delle trattative per i successivi accordi.

ALLEGATO *C*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali li categoria (CISAS funzione pubblica sanità e CISAS SIM).

«CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL COMPARTO SANITÀ»

Capo I

Art. 1.

Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce ına libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel ispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge ı. 93/83.

Art. 2.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di ciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni uccessive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della lemocrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che nteressano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *g*, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più definite per lo specifico comparto.

Art. 5.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanità.

Per il personale del comparto Sanità sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

il 17 dicembre ed il 7 gennaio;

il 10 ed il 20 agosto;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Art. 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.

Capo II

Art. 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generali e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera confederazione.

Art. 8.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Capo III

Art. 10.

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.

La CISAS-FFP - comparto sanità e la CISAS-SIM ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili:

personale che opera nei servizi di rianimazione;

personale che opera nei servizi di pronto soccorso;

personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero;
personale che opera nel servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio di autoambulanza;
personale che opera nel servizio centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;
personale che opera nel servizio veterinario.

Art. 11.

Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non puo essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.

Art. 12.

Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

ALLEGATO *D*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI VETERINAI

Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP; ANPO; CIMO; AAROI; AIPAC; ANMDO; FIMED; SNAMI ospedalieri; SNR-SNVDEL; SUMI.

PREMESSA

L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attività professionale alle dipendenze della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

Art. 1.

Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2.

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente organizzati.

Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 3.

Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 4.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le compentenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 5.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 6.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una decisione comune sull'opportunità, o meno, dello sciopero stesso.

Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquisterà la sua piena libertà di azione, fermo restando il rispetto di questo codice di autoregolamentazione.

Art. 7.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi.

Art. 8.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 9.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle sottoscritte organizzazioni sindacali.

Art. 10.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 11.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Art. 12.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattive per i successivi accordi.

Art. 13.

Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE MEDICO VETERINARIO

Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.

Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contingibile ed urgente o più sanitari dipendenti all'uopo delegati.

Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unità sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unità sanitaria locale.

La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorità territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti delle unità sanitarie locali) senza altro preavviso.

Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.

Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi:

1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;

2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabica;

3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;

4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero di persone anziane e handicappate;

5) provvedimenti contingibili ed urgenti di compentenza dell'autorità sanitaria locale.

Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici veterinari in sciopero, addetti all'aera funzionale interessata.

La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al responsabile locale del sindacato.

Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario.

La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere affidata dal responsabile sindacale locale a due o più medici veterinari dipendenti secondo l'aera funzionale di appartenenza e con precise modalità di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata superiore ad un giorno.

I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della unità sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della data dello sciopero.

Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di salvaguardia previste dal precedente comma.

I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale almeno tre giorni prima dello sciopero.

In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di assenza dal servizio.

ALLEGATO *E*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione sindacale (CISNAL - Sanità).

PREMESSA

La federazione CISNAL - Sanità con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.

OGGETTO

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.

La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civile e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

TITOLARITÀ

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionale di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sarà stabilità dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto).

PROCLAMAZIONE - MODALITÀ - PUBBLICITÀ

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:

accettazione d'urgenza;

pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;

anestesie per le sole urgenze;

medicina neonatale;

rianimazione e terapie intensive;

unità coronariche;

emodialisi;

servizio trasfusionali;

psichiatria;

servizio ambulanze;

servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle prestazioni garantite.

VINCOLI E SANZIONI

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilità di iniziative concordate con altre organizzazioni sindacali.

NOTE

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al «visto» della Corte dei conti:

«Art. 5, commi 2, 3 e 4. — 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali è invece richiesto il titolo, è effettuata per chiamata diretta con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

Ruolo sanitario:

Profilo professionale:

operatori professionali di seconda categoria.

Ruolo tecnico:

Profilo professionale:

peratori tecnici coordinatori;

operatori tecnici per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.

Profilo professionale:

agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato ai possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.

3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Le assunzioni di cui al comma 1, sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982».

«Art. 6 (*Requisiti generali di ammissione*). — 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonché le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e la validità della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Il bando di selezione deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione».

«Art. 7 (*Requisiti specifici di ammissione*). — 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:

Ruolo sanitario:

Operatore professionale di seconda categoria:

età non superiore ad anni 35 fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni;

diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.

Ruolo tecnico:

Operatore tecnico coordinatore:

anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tenico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione.

Operatore tecnico:

età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;

diploma di scuola dell'obbligo;

titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.

Agente tenico:

età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;

diploma di scuola dell'obbligo;

certificazione abilitativa obbligatoria».

«Art. 8 *(Composizione della commissione giudicatrice)*. — 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione è così costituita:

presidente del comitato di gestione o suo delegato: Presidente;

un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: Componente;

un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazione sindacali, firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: Componente;

un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: Segretario;

2. Per ogni componente viene, altresì, nominato un supplente.

3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207».

«Art. 9 *(Prove d'esame e punteggi)*. — 1. Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;

b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.

3. I punti per le prove di esame sono cosi ripartiti:

40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.

4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

Titoli di carriera: punti 20:

a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

nella posizione funzionale e materia cui si riferisce la selezione: punti 1,80 per anno;

nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione: punti 1,20 per anno.

I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione, sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%;

b) altri servizi, punti 0,60 per anno.

Titoli vari: punti 10:

a) il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale».

«Art. 10 *(Lavoro a tempo parziale)*. — 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituite, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dello accordo recepito dal presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posisioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilità operative.

2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.

3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attività libero professionale.

5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennnità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio, è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro né può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio).

6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.

7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.

8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:

a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;

b) delle condizioni di salute del dipendente.

9. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.

10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal pecedente passaggio o dall'assunzione.

11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse».

«Art. 35 *(Santo patrono)*. — 1. La ricorrenza del Santo patrono viene riconosciuta giornata festiva».

«Art. 39 *(Patronato sindacale)*. — 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza».

«Art. 44 *(Istituzione 8°-bis)*. — 1. È istituito un livello retributivo 8°-*bis* di lire 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale».

«Art. 45, commi 3, 4 e 5. — 3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988».

«Art. 46 *(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio, con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta dell'importo mensile lordo di L 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensioni di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe».

Note agli artt. 2, 36 e 74:

Il testo dell'art 1 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 serie generale del 3 febbraio 1986, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987», è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione e durata)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

2. L'accordo si riferisce al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata».

Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111:

Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 serie generale del 20 marzo 1986, recante: «Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93», è il seguente:

«Art. 6 *(Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.

6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.

8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 verranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Note agli artt. 2, 38, 74:

Il testo dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983, recante: «Legge quadro sul pubblico impiego», è il seguente:

«Art. 14 *(Accordi decentrati)*. — Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente reppresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai senti dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la imformatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

— Il testo dell'art. 159 e seguenti del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, recante: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», è il seguente:

«Art. 159 *(Assunzione per chiamata diretta)*. — Fino all'entrata in vigore del'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162:

Ruolo sanitario:

tabella *N* quadro 2° profilo professionale operatori professionali di 2ª categoria.

Ruolo tecnico:

tabella *F* profilo professionale: operatori tecnici;

tabella *G* profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella *C* profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella *D* profilo professionale: commessi.

I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:

a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)*, del presente decreto;

b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, più titolo specifico di massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella *N*, quadro 2° del ruolo sanitario».

«Art. 160 *(Commissione esaminatrice)*. — La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato.

Componenti:

un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanità;

due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;

un impiegato della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione».

«Art. 161 *(Prove di esame)*. — Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso;
b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte».

«Art. 162 *(Punteggio)*. — La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

25 punti per la prova pratica;
25 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera.	punti	25
2) titoli di studio e pubblicazioni	»	15
3) *curriculum* formativo e professionale.	»	10

1) *Titoli di carriera:*

a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno;
nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno.

I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%.

I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%.

2) *Titoli di studio, pubblicazioni e* curriculum *formativo e professionale.*

Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto».

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante: «Stato giuridico del personale della unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 9 *(Modalità di assunzione in servizio)*. — L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.

L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale.

L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.

L'assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13, ultimo comma.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.

Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo».

Note agli artt. 6, 8 e 24:

Il testo dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, recante: «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 9 *(Procedura per l'espletamento dei concorsi)*. — Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive

modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione, oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, recante: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti generali di ammissione).* — Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di età stabiliti dal presente decreto, in relazione ai singoli concorsi.

Si prescinde dal requisito dell'età, per il personale dipendente da pubblica amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il limite massimo di età di anni 35, elevato per le maggiorazioni di legge, è ulteriormente maggiorato del periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo e non di ruolo presso enti pubblici, anche se intervallato da un periodo di sospensione purché non superiore a 10 anni;

c) buona condotta ed idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego — con la osservanza delle norme in tema di categorie protette — e del requisito della buona condotta è effettuato, a cura dell'unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al secondo comma del presente articolo è dispensato dalla visita medica;

d) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione del bando di concorso».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 recante: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» è il seguente:

«Art. 6 *(Nomina delle commissioni Compensi).* — L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio regionale, dopo la scadenza del bando di concorso acquisite le designazioni da parte del Ministero della sanità e delle organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.

La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La designazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, più organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni a far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7.

Possono assistere al sorteggio un rappresentante dell'organizzazioni sindacali interessate nonché dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso.

Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle più organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto contestualmente con le modalità del citato art. 7.

Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresì, con le stesse modalità di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il presente decreto.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione.

In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.

Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso.

Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.

Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico.

Spetta, altresì il compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Ministero della sanità del 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 recante: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» è il seguente:

«Art. 10 *(Criteri di valutazione)*. — Nei concorsi per titoli ed esami la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.

La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.

Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale «medici».

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscono monografie di alta originalità.

Nel *curriculum* formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3 del d.P.R. 1° febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987» è il seguente:

«Art. 3 *(Progetti finalizzati)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.

3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti — assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria — con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985».

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, serie recante «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988», è il seguente:

«Art. 2 *(Obiettivi generali del piano sanitario nazionale)*. — 1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale.

2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria;

a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilità collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;

b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanità pubblica nonché dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;

c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;

d) alla tutela delle attività sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'età formativa;

e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi.

3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attività di più servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.

4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.

6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali».

Nota agli artt. 13, 53 e 54:

— Il testo dell'art. 8 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante titolo «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, è il seguente:

«Art. 8 *(Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale).* — L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è proposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso.

Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 7 del d.P.R. 1° febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987» è il seguente:

«Art. 7 *(Orario di lavoro).* — 1. In tutti i settori, si provvederà a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potrà essere comunque superiore a 2 ore settimanali.

2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalità per l'attuazione di tale obiettivo, che dovrà essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.

3. Nell'ambito delle modalità organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalità per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.

5. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto;

della migliore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni;

della più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.

6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli alri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini:

individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza;

definendo le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.

7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari:

all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio;
all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
alle modalità di riscontro della congruità tra scelte operate e miglioramento della qualità del servizio.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983, recante: «Legge quadro sul pubblico impiego», è il seguente:

«Art. 3 *(Disciplina in base ad accordi)*. — Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rappporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

Note agli artt. 19 e 23:

— Il testo dell'art. 6 del d.P.R. 1° febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 27 del 3 febbraio 1986, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987» è il seguente:

«Art. 6 *(Mobilità)*. — 1. I carichi funzionali di lavoro — condizione essenziale per avviare processi di mobilità del personale — saranno individuati e definiti a livelli territoriali per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.

2. Definire le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità — al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto — possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purché appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.

3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.

4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.

5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.

6. Le stesse procedure negoziali — ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze e servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite — potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e, di riqualificazione del personale trasferito.

7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica avente responsabilità di unità organica».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei laureati, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», è il seguente:

«Art. 11 *(Attività culturali, ricreative e assistenziali)*. — Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'azienda, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, è il seguente:

«Art. 29 *(Esercizio alle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale)*. — Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.

In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico.

Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.

Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o più posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.

In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa.

All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire».

Nota agli artt. 21 e 22:

— Il testo dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 10 *(Procedure per i trasferimenti).* — Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 7 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, è il seguente:

«Art. 7 *(Formazione dei ruoli nominativi).* — La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto».

Nota all'art. 24.

— Il testo dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante: «stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» è il seguente:

«Art. 56 *(Dispensa dal servizio).* — La dispensa dal servizo del personale è adottata:

1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;

2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente.

La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nelle ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.

Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacità professionale.

La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.

La proposta di dispensa, motivata specificatamente deve essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.

Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale è proposta la dispensa.

Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.

La commissione, nella prima riunione, può proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.

La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui rienga opportuno venire in possesso.

La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti».

Note all'art. 25.

— Il testo dell'art. 19 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 è il seguente:

«Art. 19 *(Preparazione culturale del personale).* — I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio intesi ad elevare il proprio livello culturale hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale nei limiti e secondo le modalità che seguono:

a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dal presente articolo non dovranno superare annualmente il 5% del totale delle unità di personale in servizio al 1/1 di ogni anno;

b) il monte ore annuale nei limiti del quale possono essere concessi i predetti permessi retribuiti è determinato dal prodotto del numero massimo di dipendenti determinato come previsto al punto *a)* per 150 ore;

c) i permessi retribuiti potranno essere richiesti da ciascun dipendente per un massimo di 150 ore annue pro-capite, utilizzabili anche in un solo bimestre, sempre che il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito;

d) per ottenere i permessi retribuiti i dipendenti interessati dovranno presentare domanda scritta all'amministrazione nei termini e con le modalità che saranno concordate tra la stessa e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;

e) l'amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovranno stabilire — a seguito delle istanze espresse dai dipendenti — i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi; gli stessi criteri saranno utilizzati anche nei casi in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero massimo di dipendenti in favore dei quali può essere concesso il permesso retribuito;

f) i beneficiari dei permessi dovranno fornire all'amministrazione un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza con le indicazioni delle ore relative; le ore di permesso concesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza ai corsi per i quali sono state richieste;

g) i permessi retribuiti già concessi e non giustificati da adeguata documentazione verranno considerati come congedo ordinario; analogamente si procederà nei casi in cui il dipendente, senza adeguata motivazione, abbandoni il corso o non lo frequenti regolarmente;

h) l'amministrazione e le reppresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo possono concordare di destinare temporaneamente eventuali ore comprese nel monte di cui al presente articolo e non utilizzate agli scopi di cui al precedente art. 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio), in aggiunta ai benefici in esso previsti.

Salvo quanto previsto al precedente punto *h)* i benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili, nell'anno, con i benefici previsti al punto *d)* del precedente articolo 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio)».

— Il testo del p. 5.8 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980, è il seguente:

«5.8 *(Norma finale di rinvio).* — Restano in vigore le parti dell'accordo 17 febbraio 1979 non modificate o non espressamente abrogate o comunque non incompatibili con i principi del presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore».

Note agli articoli 26 e 83.

— Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, recante: «stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 45 *(Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico).* — Il personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreché compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati alla attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli incaricati.

Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.

Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente.

Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.

Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione».

— Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978, recante: «istituzione del servizio sanitario nazionale», è il seguente:

«Art. 39 *(Cliniche universitarie e relative convenzioni).* — Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'art. 11.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.

In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione».

Nota all'art. 30.

— Il testo degli articoli 20, 22 e 23 della legge 19 marzo 1956, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1956, recante: «Norme generali per l'igiene del lavoro», è il seguente:

«Art. 20 *(Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi)*. — Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono».

«Art. 22. *(Difesa dalle radiazioni nocive)*. — Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante la adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.

Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.

Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei».

Art. 23. *(Difesa contro le radiazioni ionizzanti)*. — Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché della entità e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o•resi innocui».

Nota all'art. 34.

— Il testo dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)», è il seguente:

«Art. 17 — A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi.

È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi o di parte di essi.

L'erogazione delle quote di cui alla lettera *b)* del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi delle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16.

Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.

Il quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'art. 13 della legge 26 arile 1982, n. 181, e dall'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria».

Nota all'art. 36:

— Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 23 aprile 1969, recante «Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri», è il seguente:

«Art. 51 *(Permessi per motivi sindacali)*. — I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative nell'ambito

nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attività sindacali.

Il responsabile regionale o provinciale non può, in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri».

Nota all'art. 38:

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 3 febbraio 1986 recante, «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987», è il seguente:

«Art. 18 (*Informazione*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione — evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire — alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati».

Nota agli articoli 43 e 45:

— Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983 recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 37 (*Livelli retributivi*). — Il trattamento economico tabellare lordo spettante al personale delle unità sanitarie locali, escluso il personale medico, è determinato come segue:

		Annuo
Livello 1, par. 100 - Personale addetto alle pulizie	L.	3.300.000
Livello 2, par. 109 - Commessi agenti tecnici. .	»	3.600.000
Livello 3, par. 115 - Ausiliari socio-sanitari specializzati	»	3.800.000
Livello 4, par. 133 - Operatori professionali 2ª categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi.	»	4.400.000
Livello 5, par. 166 - Operatori professionali 1ª categoria, collaboratori, assistenti tecnici, assistenti amministrativi	»	5.500.000
Livello 6, par. 173 - Operatori professionali 1ª categoria, coordinatori, assistenti sociali collaboratori	»	5.700.000
Livello 7, par. 194 - Operatori professionali dirigenti, assistenti religiosi, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi . . .	»	6.400.000
Livello 8, par. 233 - Veterinari in formazione, collaboratori coordinatori amministrativi . . .	»	7.700.000
Livello 9, par. 262 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere, vicedirettore amministrativo	»	8.640.000
Livello 10, par. 339 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; direttore amministrativo, avvocato.	»	11.200.000
Livello 11, par. 424 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo capo servizio	»	14.000.000»

Nota agli articoli 45 e 100:

— Il testo dell'artt. 38 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 38 (*Progressione economica*). — La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe».

«Art. 46 (*Personale medico*).

VALORI ANNUI LORDI

Posizione funzionale	Stipendio	Indennità per strutture specialistiche	Ind. dirig. medica	Indennità medico-professionale di tempo pieno	Maggiorazione ind. T.P. del 1° febbr. 1985
TEMPO PIENO					
Assistente medico.	8.640.000	1.800.000	200.000	6.000.000	900.000
Coadiutore san., vice dir. san., aiuto corresp.	11.200.000	2.700.000	300.000	7.500.000	1.050.000
Dirigente san., sovrint. san., direttore san., primario osp., ex aiuto dirig., ex capo serv. o sezione autonoma, vice direttore sanitario di ospedale con oltre 800 posti letto e con almeno 5 anni di servizio nella qualifica . .	14.000.000	4.000.000	—	8.500.000	1.250.000

Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta l'indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennità specialistica è ridotta in egual misura.

Posizione funzionale	Stipendio	Indennità per strutture specialistiche	Ind. dirig. medica	Indennità medico-professionale di tempo pieno	Maggiorazione o ind. T.P. del 1° febbr. 1985
TEMPO DEFINITO					
Assistente medico.	6.480.000	1.300.000	200.000	-	—
Coadiutore san. etc.	8.400.000	1.950.000	300.000	-	-
Dirigente san. etc.	10.500.000	3.000.000	—	—	—

Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità di dirigenza medica annua di L 400.000 e l'indennità specialistica è ridotta in egual misura.

PERIODO DI FORMAZIONE (tre anni)					
Assistente in formazione.	7.700.000	2.000.000	—	6.000.000	900.000

La presente tabella, negli importi complessivi, è estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1° giugno 1985.

Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennità di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe.

L'indennità di attività specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attività di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.

Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parità di posizione dall'insieme dei proventi, non potrà in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.

Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennità medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime».

Nota all'art. 46:

— Il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1959, recante: «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza», è il seguente:

«Art. 2. — Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensione od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive perdite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1.920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo».

Nota all'art. 55:

— Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977, recante: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», è il seguente:

«Art. 27 (*Assistenza sanitaria ed ospedaliera*). — Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e *comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:*

a) alla *prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;*

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla *prevenzione delle malattie professionali* ed alla salvaguardia della salubrità, dell'*igiene* e della sicurezza *in ambienti di vita e di lavoro;*

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30, lettera *g);*

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle *attività sportive;*

h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario secondo le disposizioni della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

i) alla formazione degli *operatori sanitari* esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni riservate allo Stato;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'*associazione italiana della Croce rossa* da attuarsi in base alla legge di riforma sanitaria e comunque *non oltre la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali* svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni *con esclusione in ogni caso di* quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia; per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, *ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.*

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

Nota all'art. 57:

— Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 45 (*Indennità di incremento, utilizzazione strutture ed impianti*). — Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 20.000.

Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 × 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 25.000.

Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 × 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 30.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente.

Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.

Le indennità di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili».

Note all'art. 58:

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, recante: «Indennità di misura da radiazione per i tecnici di ragiologia medica», è il seguente:

«Art. 1. — A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di L. 30.000.

Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato», è il seguente:

«Art. 2 (*Corresponsione dell'indennità di rischio*). — L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella *A*.

Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche con l'indennità di pilotaggio e di volo».

Il testo della circolare del Ministero della Sanità del 4 agosto 1971, n. 144, recante: «Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti», è il seguente:

«Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere:

1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali;

2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennità di rischio o di altri riconoscimenti;

3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunità di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle rediazioni.

Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilità per le amministrazioni di detti enti sanitari, di incorrere nelle penalità previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopraluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro.

Come è noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiamano tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto è di base per la risposta ai quesiti formulati.

Per inciso, corre altresì l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica del lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali.

Ciò premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalità per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessità di ricordare che la responsabilità, ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilità medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera.

I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del più volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le «zone controllate» e le «zone sorvegliate», nonché di stabilire quali persone abitualmente lavorano in una «zona controllata» (art. 9, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella «zona controllata» (art. 9, lettera *h*), gruppo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).

Per i lavoratori che svolgono la propria attività permanentemente nella «zona controllata» è prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, è richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).

Nessun controllo individuale è da effettuarsi sul personale che opera nelle «zone sorvegliate», per le quali è unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale.

Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo FIARO/sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera *d)* che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a *sorgenti radiogene in «zone controllate»*, spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): ciò in quanto è da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Circa l'opportunità di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), è appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro.

Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione».

Nota all'art. 59:

— Il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1953, recante: «Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici» è il seguente:

«Art. 1. — A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non ri ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri anti tubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonché del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, è concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennità di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere.

I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti».

Nota all'art. 61:

— Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, N. 348 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983 recante «Norme risultanti dalle discipline: prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitaria locali», è il seguente:

«Art. 50. *(Indennità capi servizio operai).* — Al personale già in possesso della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennità di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda».

Note all'art. 63:

— Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957, recante: «Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è il seguente:

«Art.68 *(Aspettativa per infermita - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio).* — L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base ai giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'Amministrazione puo, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, inoltre, per tutto il periodo dell aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché in equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere di cui ai regi decreti 5 novembre 1890 n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati».

— Il testo della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979, recante: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», è il seguente:

«TABELLA *A*

LESIONI ED INFERMITA CHE DANNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e di due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita dei due pollici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso e stato bronchiectasico e cure polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazióne delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esito di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle *A* e *B-c*).

Seconda categoria:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astralgica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

Terza categoria:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/50 della normale.

Quarta categoria:

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano o pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulenti croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente: con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciare libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) La nefrite o le nefrosi organiche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale moltro voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di convesazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

Sesta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

2) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

3) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

4) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

5) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

7) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

9) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

10) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

11) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

12) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

13) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastro-enterostomia con neostoma ben funzionante.

14) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.

15) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

16) Psico-nevrosi di media entità.

17) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

18) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) Le cicatrici del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

3) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

4) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale dei due indici.

6) La perdita totale di un pollice.

7) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

8) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.

10) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella di due pollici.

11) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

12) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

13) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

14) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

15) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange unguale di altre dita comprese fra otto e cinque.

16) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

17) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

18) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

19) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

20) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

21) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

22) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

23) Laparocele voluminoso.

24) Gastroduodenite cronica.

25) Esiti di resezione gastrica.

26) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

27) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

28) Isteronevrosi di media gravità.

29) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta di un metro, accertata con esame audiometrico.

31) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 dalla normale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce o del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacosia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo)».

Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106.

— Il testo degli articoli da 59 a 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 198, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali», è il seguente:

«Art. 59 (*Finalità dell'istituto*). — Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di analizzazione delle risorse che comportino un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici.

A tal fine è necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicità operativa nella varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarietà dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualità del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche.

Pertanto le parti convengono sulla necessità di individuare incentivi alla produttività *ereditata dal sistema sanitario preriforma* e sulla necessità di individuare incentivi alla produttività che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilità nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica.

A tal fine nel quadro di una ricerca di un più ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttività quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono».

«Art. 60 (*Attivazione dell'istituto delle incentivazioni*). — Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, *le regioni*, per la concreta attivazione dell'istituto di

incentivazione della produttività di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, *dovranno comunque vincolare* all'attività di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo *non inferiore al 10 per cento* della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attività specialistica convenzionata esterna.

Nell'ambito di ciascuna U.S.L *tale fondo può essere ulteriormente aumentato* nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L stessa per attività erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.

Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attività in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessità.

La maggior disponibilità, così determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilità della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilità accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate».

«Art. 61 (*Valutazione della produttività*). — Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttività aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in plus orario, in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o *secondo altre modalità operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa.*

Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività stessa in tutti i giorni feriali.

Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo — compresa l'attività svolta in favore dei pazienti ricoverati — *di attività dell'unità* operativa *tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.*

Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella *A* allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.

Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.

Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttività realizzati *nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera,* viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttività l'attività effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o in carenza di rilevazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981.

Gli incrementi di produttività realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalità generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario.

Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività.

Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62.

TABELLA *A*

Attività per interni	Attività per esterni	Quota da attribuire al personale
50%	50%	100,00%
49%	51%	98,00%
48%	52%	96,15%
47%	53%	94,33%
46%	54%	92,59%
45%	55%	90,90%
44%	56%	89,28%
43%	57%	87,71%
42%	58%	86,20%
41%	59%	84,74%
40%	60%	83,33%
39%	61%	81,96%
38%	62%	80,64%
37%	63%	79,36%
36%	64%	78,12%
35%	65%	76,92%
34%	66%	75,75%
33%	67%	74,62%
32%	68%	73,52%
31%	69%	72,46%
30%	70%	71,42%
29%	71%	70,42%
28%	72%	69,44%
27%	73%	68,49%
26%	74%	67,56%
25%	75%	66,66%
24%	76%	65,78%
23%	77%	64,93%
22%	78%	64,10%
21%	79%	63,29%
20%	80%	62,50%
19%	81%	61,72%
18%	82%	60,97%
17%	83%	60,24%
16%	84%	59,52%
15%	85%	58,82%
14%	86%	58,13%
13%	87%	57,47%
12%	88%	56,81%
11%	89%	56,17%
10%	90%	55,55%
9%	91%	54,94%
8%	92%	54,34%
7%	93%	53,76%
6%	94%	53,19%
5%	95%	52,63%
4%	96%	52,08%
3%	97%	51,54%
2%	98%	51,02%
1%	99%	50,50%
0%	100%	50,00%»

«Art. 62 (*Modalità e criteri per la fissazioni delle tariffe*). — La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale.

La formulazione del tariffario dovrà, per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'équipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario.

La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguente percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980:

gruppo *a*	78,3 %
gruppo *b*	65,7 %
gruppo *c*	64,8 %
gruppo *d*	59,4 %
gruppo *e1*	13,5 %
gruppo *e2*	22,5 %».

Art. 63 *(Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione).* — Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:

A) medici;

B) personale sanitario dell'unità operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

C) restante personale.

Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

	A	*B*	*C*	Tot.
1) prestazioni di radiologia	70	18	12	100
2) prestazioni di laboratorio.	65	23	12	100
3) visite e/o interventi specialisici delle varie attività di servizio	85	10	5	100
4) prestazioni riabilitative	55	32	13	100

Le competenze attribuite al personale medico (*A*) saranno suddivise come segue: all'èquipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al restante personale medico il 50%.

Il *50% della quota parte spettante ai medici è ripartita all'interno dell'èquipe* che ha effettuato la prestazione.

Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici.

Sia *la quota afferente all'èquipe (50%)* che la quota costituente il *fondo comune (50%)* vanno ripartite fra i medici delle strutture *ove sia attivato* l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

assistenti	1
aiuti	1,4
primari ed equiparati	1,8

mantenendo il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2.

La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuate eccedenti il tetto retributivo.

Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attività infermieristica in unità operative e il personale di cui alla tabella *H* del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non già inserito in unità operative di cui ai gruppi 1 2 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna *B*.

Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna *B*) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unità operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttività.

La distribuzione dei proventi avverrà in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati.

Le quote non attribuite della colonna *B* per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo *C*

Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub *C*) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1.

Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttività.

Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unità operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime.

Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la metà dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna *C* potrà essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttività».

Art. 64 *(Plus orario e sua determinazione).* — L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario.

Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalità previste per il plus orario stesso.

Considerato le modalità diverse di servizio che ad esso si richiamano nel disagio, nella disponibilità operativa, nelle prestazioni in più effettivamente fornite, e considerata la necessità di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualità onde così potèr tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus-orario sono fissati come segue:

1° luglio 1983;

10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

3 ore settimanali per il personale infermieristico;

1° luglio 1984:

9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico;

1° luglio 1985:

8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

2 ore settimanali per il personale infermieristico.

Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario.

Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

La prima misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuparato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso.

Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali;

indennità integrativa speciale;

indennità primariale differenziata;

indennità annue fisse e continuative;

rateo della 13ª mensilità.

A periodicità semestrale dovrà esere attuata la revisione del plus orario.

Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna *C* di cui al precedente art. 63».

Nota all'art. 67:

Il testo della Circolare n. 44704/6.2.31 del 29 aprile 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica recante «Direttive concernenti l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del D.P.R. n. 348/1983», è il seguente:

«La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Ministro del tesoro, ha lo scopo di illustrare e fornire direttive per l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, non ancora applicati ovvero applicati in modo non omogeneo sul territorio.

Gli istituti presi in esame vengono di seguito indicati:

Punto 1) — *Piante organiche: applicazione art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in relazione all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.*

Com'è noto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ultimo comma, consente di trasformare posti di assistente medico in posti di medico aiuto corresponsabile rendendo pari la dotazione organica delle due posizioni funzionali.

Risulta che in molte regioni non si è ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni in esame e che i posti di assistente medico e di aiuto corresponsabile non siano stati adeguati in tal senso.

Va sottolineato che la norma non deve essere intesa come puro e semplice indirizzo programmatico, bensì quale obbligo per le Regioni, competenti in materia, a darvi attuazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore qualità e organizzazione del lavoro.

In relazione a tale problema si chiarisce che la trasformazione dei predetti posti non necessita della procedura di autorizzazione già prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e si riconferma la competenza delle UU.SS.LL. per la relativa copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, così come chiarito tra l'altro, con circolare telegrafica a firma congiunta dei Ministri della sanità e della funzione pubblica, integrativa di quella emanata il 21 giugno 1985, n. 25.

Va precisato che la copertura dei posti trasformati, prevista mediante concorso interno riservato agli assistenti di ruolo in servizio nelle UU.SS.LL., non configurandosi come nuova assunzione, non comporta l'attivazione delle procedure di autorizzazione già prevista da leggi finanziarie, ma soltanto quella per bandire il concorso ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 207.

Stante le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento circa i trasferimenti di personale si rende opportuno precisare che, per i medesimi motivi suesposti, i trasferimenti di personale non necessitano di autorizzazione alla copertura del posto da parte delle Regioni ma rientrano nella esclusiva competenza delle UU.SS.LL.

Al fine di una omogenea e corretta applicazione sull'intero territorio delle presenti disposizioni è opportuno che le singole regioni diano assicurazione al Dipartimento della funzione pubblica di avere attivato le procedure di adeguamento di che trattasi.

Punto 2) — *Garanzia per il corretto finanziamento dell'istituto dell'incentivazione della produttività.*

Anche in questo caso si è riscontrata una non uniforme e corretta applicazione dell'istituto. Devesi pertanto confermare il contenuto della circolare del Ministero della sanità n. 100 SCPS1.7/2959 del 14 marzo 1985 che ha chiarito le modalità di determinazione del fondo da destinare all'istituto in questione. In particolare va sottolineato che il fondo stesso va incrementato sulla base del tasso annuo di inflazione programmata (13% per l'anno 1983; 10% per l'anno 1984; 7% per l'anno 1985; 6% per l'anno in corso) al pari di quanto avviene per il fondo sanitario nazionale nel suo complesso, e che va determinato con riferimento alla dinamica complessiva dell'intera attività specialistica resa al cittadino, sia in regime di compartecipazioni che in regime di attività specialistica convenzionata esterna ed ambulatoriale interna, da intendersi queste ultime come entità unitarie dell'offerta.

Le eventuali economie realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, andranno anch'esse ad alimentare il fondo di incentivazione con la dinamica di aggiornamento sopra indicata.

Infine, si invita alla puntuale applicazione del primo e secondo comma dell'art. 64 nel senso che vanno retribuite con le modalità previste dallo stesso articolo, le prestazioni effettuate e riconosciute nel plus orario.

Punto 3) — *Emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di esercizio della libera professione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83.*

Il Ministero della sanità ha già predisposto il relativo schema che è ora all'esame del Consiglio sanitario nazionale il cui parere è necessario perché possa essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Punto 4) — *Tempo destinato ad attività non assistenziali art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83.*

Il quarto comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, prevede per i medici a tempo pieno, che quattro ore dell'orario di servizio siano destinate ad attività non assistenziali.

Il comma successivo specifica che tale riserva di ore non deve rientrare nei normali turni di assistenza, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata nell'anno.

Anche su questo problema è opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine della corretta applicazione dell'istituto che in molte UU.SS.LL. viene ignorato o applicato in maniera distorta.

Tenute presenti le finalità dell'istituto, va precisato che le attività in esso comprese devono rientrare in una previsione complessiva di aggiornamento professionale, che non va lasciato alla singola iniziativa del medico, ma deve fare parte di un programma dettagliato predisposto annualmente dalla U.S.L. nel quale devono essere indicate, per quanto possibilie, anche le sedi di svolgimento.

A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che:

l'attività in questione va considerata quale presenza effettiva in servizio, soggetta all'osservanza delle procedure di rispetto dell'orario di lavoro;

che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;

che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attività rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonché le attività di ricerca finalizzata e didattica, qualora svolte durante l'orario di servizio;

che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico è considerata utile ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra.

Quanto detto trova applicazione anche nei confronti dei medici a tempo definito i quali devono partecipare alle iniziative previste dal programma annuale ma senza la tassativa riserva di ore stabilita per il personale medico a tempo pieno come del resto è chiaramento esplicitato dal sesto comma dell'articolo citato.

A titolo di esempio si menzionano alcune iniziative che rientrano nell'attività di aggiornamento professionale, chiarendo che non trattasi di elencazione tassativa:

seminari di argomenti clinico-patologici e sanitari; apprendimento di tecniche per l'uso di apparecchiature; partecipazione a congressi, convegni; elaborazione di programmi didattici e di ricerca; svolgimento di attività didattica ecc.

Punto 5) — *Rateo tredicesima mensilità sull'indennità medico-professionale di tempo pieno.*

Si deve ritenere sciolta la riserva circa la erogabilità del rateo di tredicesima mensilità sull'indennità medico-professionale di tempo pieno a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Punto 6) — *Questioni peculiari di interesse medico di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.*

Il problema è stato risolto con la stipula dell'accordo di integrazione di quello del 21 dicembre 1984 sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva ex art. 5 della legge n. 93/1983, prevedendo un'apposita area contrattuale per i medici e veterinari nell'ambito del comparto Sanità. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1986, è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Punto 7) — *Perequazione tra medici dipendenti e convenzionati.*

In relazione all'impiego previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, nel riconfermare la contemporaneità e la contestualità degli accordi per i medici dipendenti e convenzionati, il Governo provvederà in termini utili alla verifica del rapporto tra trattamento economico del personale dipendente e compensi corrisposti al personale convenzionato ex art. 48 della legge n. 833/78.

Punto 8) — *Inquadramento degli assistenti medici.*

Le norme in vigore, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, prevedono la figura dell'assistente in formazione per il quale l'accordo ha stabilito un parametro retributivo di ottavo livello (tabella di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83). L'esistenza di tale figura professionale presuppone una particolare organizzazione del lavoro e piante organiche appositamente strutturate. Le UU.SS.LL. in carenza di posti in pianta organica e nella necessità di poter garantire la continuità assistenziale hanno assunto assistenti medici direttamente nella disciplina. Il verificarsi di tale situazione comporta che l'assistente assunto per una specifica disciplina debba essere inquadrato nel nono livello retributivo. Tale aspetto è stato preso in considerazione anche dalla legge n. 207/85 (cosiddetta legge di sanatoria) dove si prevede l'inquadramento in ruolo del personale incaricato nella posizione funzionale rivestita.

Inoltre, dal momento che la legge n. 207/85 ha stabilito un regime transitorio della durata di un triennio, in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, si è dell'avviso che durante tale periodo le UU.SS.LL possano bandire concorsi per assistente medico in carenza di posti in pianta organica di assistente in formazione, nelle more della loro istituzione.

Punto 9) — *Servizio medico di emergenza (pronta disponibilità di cui agli articoli 24 e 25 de decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.*

Resta confermato quanto precisato con circolare n. 1901/6231 del 9 febbraio 1984, punto 8, emanata da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla disciplina di tale istituto.

Punto 10) — *Progressione economica del personale medico.*

Circa l'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 sulla progressione economica del personale medico, si ribadisce quanto più volte affermato che le classi di stipendio vanno calcolate nella misura del 6% costante sull'iniziale di livello così come gli scatti di stipendio vanno calcolati del 2,50% costante sul valore dell'ultima classe.

Punto 11) — *Aliquota contributiva.*

In riferimento a richieste tendenti ad ottenere che l'aliquota attuale del 9% venga ridotta e portata pari a quella corrisposta dalla generalità degli iscritti alla CPDEL, si precisa che tale problema potrà trovare soluzione nel contesto della riforma generale del sistema pensionistico attualmente in discussione al Parlamento.

Punto 12) — *Applicazione dell'art. 75 della legge n. 833/78 e dell'art. 13 della legge n. 222/84.*

Le norme di cui sopra prevedono l'estensione del trattamento economico del comparto sanità nei confronti dei medici degli enti previdenziali.

Il problema è stato affrontato dalla commissione ex art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 che ha definito i profili professionali i quali dovranno essere formalizzati con apposito decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento.

Si coglie infine l'occasione per ribadire l'impegno del Governo all'applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983».

Nota agli artt. 69 e 104:

Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. 13 maggio n. 228 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1987, n. 135 serie generale recante «Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale si è preso atto della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986» è il seguente:

«Art. 1. — All'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unità sanitarie locali competono, a decorrere dal 1° gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennità di dirigenza e l'indennità per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico.

Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennità per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma».

Art. 2. — All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *A)* del primo comma dell'art. 63 è così sostituita:

«*A1)* Medici, *A2)* Biologi, chimici, fisici»;

nel comma secondo, dopo le parole «varie categorie di personale» le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono così modificate:

	A1	*A2*	*B*	*C*	*Tot.*
	—	—	—	—	—
1) Prestazioni di radiologia	—	70,5	17,5	12	100
2) Prestazioni di laboratorio	—	70,2	17,8	12	100
3) Visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio	85	10	—	5	100
4) Prestazioni riabilitative	55	32	—	13	100

la lettera *A)* del terzo comma è sostituita da: «*(A1)*»;

lo stesso comma tra le parole «*(A)*» e «saranno suddivise» è così integrato: «e biologo, chimici e fisici» (A2);

lo stesso comma dopo le parole «équipe medica» è così integrato: «ivi inclusi i biologi, chimici e fisici»;

il quarto comma è così integrato dopo le parole «ai medici» «ivi inclusi i biologi, chimichi e fisici»;

nel sesto comma, dopo le parole «afferente all'équipe», sono inserite le seguenti parole: «per le sole quote di competenza del personale medico»;

dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttività sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni:

collaboratore	1
coadiutore	1,4
dirigente	1,8».

«Art. 3. — All'art. 64, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unità sanitarie locali è attribuibile un tetto orario massima settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno».

Art. 4. — Dopo l'art. 64 è aggiunto l'art. 64-*bis* (Biologi - Chimici - Fisici) aventi il seguente testo:

«Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazioni nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unità sanitarie locali a decorrere dal 1° luglio 1983».

Nota all'art. 77:

Il testo dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1985, n. 260 recante «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988» è il seguente:

Art. 10. *(Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali).*— 1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, lettera *f)*, devono

contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformità ai seguenti parametri tendenziali:

a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionali obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computi di cui sopra, al 50 per cento. Tale *standard* è riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potrà essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto *standard*, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto è superiore all'8 per mille, può essere raggiunto entro il 1990;

b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;

c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;

d) durata media della degenza: undici giorni.

2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonomo devono altresì prevedere:

a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attività di medicina, di chirurgia e di specialità, che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tassi di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonché di quelli di cui alla precedente lettera *a)*, sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le scelte volte a promuovere una migliore e più umana qualità della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilità di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri.

3. E fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera *a)* del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.

4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unità sanitaria locale.

5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.

6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorità:

a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;

b) ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;

c) all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

d) a migliorare la ricettività alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.

8. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.

9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilità, nonché la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttività degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, teniche ed economali.

10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.

11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

12. È abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Nota agli artt. 77 e 90:

Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» è il seguente:

«Art. 35 *(Rapporto di lavoro del personale medico)*. — Il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:

a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

b) la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;

d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;

e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;

f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.

Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:

a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unità sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale;

d) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.

L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:

a) in costanza di ricovero nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici — entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale — che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

Le regioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le disposizioni del presente articolo ssi applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Per i medici universitari, in considerazione della altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.

L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.

L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato».

Nota agli artt. 77 e 91:

Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo «Istituzione del servizio sanitario nazionale» è il seguente:

«Art. 47 *(Personale dipendente)*. - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i princìpi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli istituti universitari e dai policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico è gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale».

Note all'art. 110:

Il testo dell'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1983, n. 197, supplemento ordinario recante titolo «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali» è il seguente:

«Art. 28 *(Ex medici condotti ed assimilati).* — In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.

Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali.

Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1° gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro.

Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800:40.

Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato.

Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sarà rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue:

Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1° gennaio 1984	1° luglio 1984	1° gennaio 1985
1500	1200	900

Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1° gennaio 1984	1° luglio 1984	1° gennaio 1985
1650	1500	1350

La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale.

La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31 maggio 1985.

Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio.

I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno.

La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato.

Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza».

Note all'art. 110:

Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo «Istituzione del servizio sanitario nazionale» è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale).* — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'A.N.C.I.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convezionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale.
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

Note all'art. 112:

Il testo degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1986, n. 27 - serie generale, recante titolo «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87», è il seguente:

«Art. 21 *(Conflitti e controversie)*. — 1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stabilito quanto segue:

a) *Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto.*

Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovrà essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti.

Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potrà fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali è attribuito dal presente decreto compito di assicurare la corretta gestione degli accordi.

b) *Commissione nazionale di valutazione.*

Ove insorgano conflitti collettivi di lavoro di grande rilievo per l'intero settore del pubblico impiego, concernenti l'interpretazione o l'applicazione dal punto di vista giuridico degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, o l'andamento delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, anche se i conflitti siano connessi con, ovvero originati da, controversie individuali e plurime, le parti possono ricorrere ad una commissione nazionale di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio superiore dalla pubblica amministrazione fra personalità di indiscussa qualificazione nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le amministrazioni pubbliche.

La commissione, acquisiti i fatti e sentiti gli interessati, chiariti gli elementi relativi al conflitto, fornisce alle parti, fatta salva la loro autonomia, la propria valutazione in una pronuncia alla quale è data pubblicità tramite stampa su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale».

«Art. 22. *(Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi).* — 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materie di pubblico impiego. Dati e rapporti specifici sono pubblicati con cadenza quadrimestrale.

2. Gli andamenti della giurisprudenza possono essere discussi su richiesta delle amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi e comunque almeno una volta l'anno. Conseguentemente possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali, e può essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.

3. Ove una pubblica amministrazione intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 113:

Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1983, n. 93, recante: «Legge quadro sul pubblico impiego» è il seguente:

«Art. 16. *(Relazione al Parlamento).* — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

Nota agli art. 115, 116 e 117:

Il testo dell'art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» è il seguente:

«Art. 64. *(Tabelle di equiparazione).* — Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.

Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.

L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.

I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi».

Note all'art. 117:

Il testo dell'allegato *A*, p. 9 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 giugno 1979, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro per personale degli Enti locali» è il seguente:

«9° livello (par. 346,66: L. 6.240.000). Sono inseriti nel presente livello, negli Enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, oltre quanto previsto per il precedente livello. Tali attività comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle risorse e elaborazione di notevole complessità dirette alla formulazione e realizzazione di programmi, nell'ambito delle competenze relative alle materie e agli obiettivi e ai procedimenti attuativi.

Compete al lavoratore del presente livello, promuovere la collaborazione fra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialità secondo il metodo di lavoro di gruppo.

Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei Comuni e delle Province di classe I/A».

Note all'art. 120:

Il testo dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983, recante: «Legge quadro sul pubblico impiego» è il seguente:

«Art. 12. *(Accordi sindacali intercompartimentali).* — Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10».

87G0380

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221